

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————  
637° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	7
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	25
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	»	31
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	35
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	36
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	39
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	46
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	48
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	56
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	63

**Commissioni riunite**

8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici) e 9 <sup>a</sup> (Agricoltura).....	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia .....	<i>Pag.</i>	70
--------------------------	-------------	----

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	76
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	83
Mafia .....	»	100
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	101
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	116
Schengen.....	»	121

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**270<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 3 ottobre 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Marcello Pera ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente presso il Tribunale di Milano un procedimento civile per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Comunica inoltre che il senatore Vito Gnutti ha trasmesso, in data 4 ottobre 2000, copia dell'avviso ricevuto in ordine alla fissazione dell'udienza preliminare dinanzi alla Corte d'Assise del Tribunale di Verona per il 18 ottobre 2000, in risposta alla richiesta rivoltagli dalla Giunta di fornire ulteriori informazioni in ordine al processo penale pendente nei suoi confronti presso tale Tribunale ed in relazione al quale la Giunta sta proseguendo l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che lo riguarda.

Comunica infine che l'avvocato Matteo Brigandì, difensore dell'onorevole Francesco Speroni, in data 4 ottobre 2000 ha trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona nell'ambito del medesimo processo penale nel quale è coinvolto il senatore Gnutti.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Angelo Staniscia, in relazione a tre procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Pescara e di Roma.***

Il PRESIDENTE informa che il senatore Staniscia ha comunicato di essere stato convenuto in giudizio dinanzi ai Tribunali civili di Pescara e di Roma dalla Honda Italia industriale S.p.A. con sede in Piazzano di Atessa, in provincia di Chieti, per il risarcimento del danno che il buon nome della predetta società avrebbe subito per effetto di articoli di stampa pubblicati da tre quotidiani, che riprendevano il contenuto di alcune interrogazioni parlamentari da lui presentate. La società attrice si ritiene danneggiata dalle espressioni, tratte dalle interrogazioni sottoscritte dal senatore Staniscia, con le quali si denunciano alcuni comportamenti dei dirigenti della Honda, che concreterebbero, secondo l'interrogante, abusi nei confronti dei dipendenti, fatti di corruzione nelle assunzioni e nei rapporti con le aziende fornitrici, discriminazioni illecite motivate dall'esercizio dei diritti sindacali.

Il Presidente informa che il senatore Staniscia ha allegato ampia documentazione alla sua richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, producendo anche gli articoli di giornale che riportano il contenuto delle sue interrogazioni.

Il senatore MISSERVILLE svolge alcune considerazioni sulla documentazione fornita dal senatore Staniscia.

I senatori PELELLA e RUSSO intervengono sulle osservazioni svolte dal senatore Misserville.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Angelo STANISCIA.

Gli rivolgono domande i senatori MILIO, PELELLA, FASSONE, MISSERVILLE, RUSSO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Staniscia, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE****8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)****9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**1<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**PETRUCCIOLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini e per le politiche agricole e forestali Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4808) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca**

(Esame e rinvio)

Il senatore VERALDI, relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, fa presente che il provvedimento prevede agevolazioni di tipo fiscale a supporto all'attività delle imprese di autotrasporto volte a fronteggiare l'aumento del prezzo dei carburanti. Passa quindi ad illustrare l'articolo 1 che dispone una riduzione dell'accisa, pari a 100 lire per ogni litro di gasolio per autotrazione, a favore degli autotrasportatori. Tale agevolazione è prevista anche a favore dei titolari di licenza per la conduzione di auto pubbliche di piazza (taxi).

L'articolo 2 disciplina invece le modalità per ottenere il beneficio di cui all'articolo 1 a seguito di presentazione di apposita dichiarazione da parte degli autotrasportatori commerciali e dei soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico. Sono del pari disciplinate le norme di attuazione per la fruizione del beneficio anche per gli esercenti di attività di autotrasporto pubblico di piazza (taxi).

Con l'articolo 3, infine, si istituisce presso il Ministero dei trasporti e della navigazione un apposito fondo con il quale si provvede a coprire gli oneri derivanti dal provvedimento.

Il senatore BARRILE, relatore per la 9<sup>a</sup> Commissione, riferisce invece sugli articoli 4 e 5 del provvedimento. In particolare, con essi si prevedono interventi volti a fronteggiare i danni all'attività di pesca provocati dall'insorgenza di mucillagini nel bacino adriatico. Tali interventi sono finalizzati alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche nei compartimenti marittimi che vanno da Brindisi a Trieste. Tra gli interventi previsti rientra anche il fermo biologico dell'attività di pesca che il Governo ritiene una misura di indubbia validità economico-sociale la cui mancata attuazione potrebbe avere pesanti riflessi sulle marine interessate. In linea con gli orientamenti comunitari, è stata quindi adottata una misura di accompagnamento sociale che consiste nella corresponsione di provvidenze per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti a questo personale. In relazione poi all'aumento del prezzo del gasolio, e ai fini di assicurare la salvaguardia dell'occupazione del settore, è inoltre previsto un contributo, per l'anno 2000 e per ogni litro di gasolio, a favore delle imprese che esercitano la pesca professionale.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU, pur dichiarando di condividere gli interventi definiti dall'Esecutivo nel decreto-legge, ritiene tuttavia che essi non ricomprendano tutte le categorie colpite dall'aumento dei prezzi del carburante. Vi sono infatti soggetti totalmente esclusi da questi benefici che invece sopportano pesanti riduzioni degli introiti proprio a causa di tale aumento. Certamente i pendolari della scuola e della pubblica amministrazione, costretti ad utilizzare mezzi propri per recarsi al lavoro per assenza di servizi pubblici di trasporto, devono sostenere un costo assai elevato dovuto all'aumento del carburante che incide in modo pesante sui redditi percepiti, peraltro spesso di portata modesta. Ritiene pertanto necessario trovare una soluzione volta a mitigare anche i disagi di questi soggetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**576<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

MARCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

**(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **PIERONI ed altri.** – *Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri. Prosegue la discussione generale.

Il senatore MANZELLA osserva preliminarmente che un sistema democratico richiede, per il suo corretto funzionamento, tempi sufficienti per la revisione delle regole essenziali. L'articolo 138 della Costituzione, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale, garantisce un esame sufficiente e ponderato e corrisponde a questo criterio essenziale della vita dei sistemi democratici. Come osservato dal senatore Elia, il provvedimento è frutto di un lungo e complesso esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento che, nell'ultima sua fase, si è arricchito del contributo essenziale del sistema delle autonomie che, nel suo complesso, ha di-

chiarato di condividere l'impianto del provvedimento in esame. Questo testo dunque è frutto di una sostanziale codecisione tra il Parlamento e il mondo delle autonomie, nel segno dell'unità nazionale che è chiaramente visibile sin dal primo articolo ove si riconosce il ruolo di Roma come capitale della Repubblica. Lo spirito unitario percorre tutta l'articolazione del testo che è costruito nel segno della garanzia del principio della solidarietà di cittadinanza, che trova una sicura garanzia nelle previsioni contenute nel nuovo articolo 119, nella parte in cui prevede la costituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante e ipotizza la attribuzione, da parte dello Stato, di risorse aggiuntive e interventi speciali in favore di determinati comuni, province e regioni. L'articolo 120, nel prevedere la possibilità di interventi del Governo a tutela dell'unità giuridica ed economica, e per garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rende permeabili i confini dei governi locali per interventi motivati da esigenze di solidarietà nazionale.

Il secondo principio ispiratore del provvedimento è quello di sussidiarietà che si realizza, in senso verticale, nella garanzia dell'articolazione di una pluralità di livelli di Governo e, in senso orizzontale, come garanzia di un governo minimo. Quest'ultima previsione è collocata nel nuovo articolo 118, nella seconda parte quindi della Costituzione, per garantire che la realizzazione di questo essenziale principio parta dai livelli di governo più vicini ai cittadini, come previsto peraltro nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Infine, il terzo principio ispiratore del provvedimento è quello di un federalismo integrale che si realizza attraverso il riconoscimento costituzionale della potestà statutaria nazionale agli enti locali, l'attribuzione di una competenza legislativa esclusiva allo Stato per quanto riguarda l'ordinamento degli enti locali, l'attribuzione in via ordinaria delle funzioni amministrative ai comuni, la creazione in ogni regione di un consiglio delle autonomie locali, nonché attraverso la previsione della partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Questo insieme di diritti e garanzie ipotizza la creazione di un compiuto federalismo, il cui completamento è saggiamente affidato, dal disegno di legge in esame, ad alcune clausole evolutive contenute in particolare nell'articolo 116, nella parte in cui permette una configurazione a geometria variabile dei rapporti tra Stato e regioni, e nell'articolo 117 che riconosca una competenza legislativa piena alle regioni per tutte le materie non puntualmente affidate alla competenza dello Stato ovvero alla competenza concorrente. Con riferimento infine alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si tratta di un primo riconoscimento che dovrà comunque avere uno sviluppo in futuro prevedendo una più organica partecipazione delle autonomie alla struttura del Parlamento, in vista in particolare della realizzazione di una amera delle autonomie.

Come ha notato il senatore Elia, approvare questo testo, per il Senato, è un atto dovuto, lo richiedono il sistema delle autonomie e lo stesso pro-

cesso di evoluzione delle istituzioni europee che rende necessaria una più adeguata articolazione dei poteri territoriali all'interno dei singoli Stati membri. Ritiene dunque un grave errore politico osteggiare questa proposta.

Il senatore ROTELLI chiede al Presidente i nominativi degli iscritti a parlare.

Il presidente MARCHETTI ricorda che hanno richiesto di svolgere un intervento in discussione generale i senatori Stiffoni, Pastore e Rotelli.

Il senatore STIFFONI osserva, preliminarmente l'improprio uso della nozione di federalismo con riferimento al provvedimento in esame, l'impianto del quale appare a suo avviso chiaramente insufficiente e inadeguato. Si sofferma quindi su alcuni aspetti del provvedimento, in primo luogo criticando la disposizione che regola il riparto delle risorse finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Si tratta di una disposizione che non garantisce flussi certi di risorse alle regioni ipotizzando, peraltro, interventi di carattere centralistico come il fondo di perequazione nazionale per il quale non si prevede alcun vincolo di destinazione. Venendo quindi a considerare la riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, osserva che un numero eccessivo di competenze viene attribuito alla potestà esclusiva legislativa dello Stato. Si prevede inoltre l'attribuzione ai comuni e alle regioni di competenze amministrative in materie per le quali non viene garantito alcun reale trasferimento di risorse. Anche la formulazione della proposta di modifica dell'articolo 127 della Costituzione appare indefinita e non tale da chiarire le sfere di attribuzione dello Stato e delle regioni. Si tratta dunque di una disposizione suscettibile di generare un incremento del contenzioso costituzionale.

Nel complesso, manifesta una valutazione critica sul provvedimento sul quale preannuncia, a nome della sua parte politica, una serie di emendamenti.

Il senatore PASTORE ritiene che il testo in esame sia una proposta dal carattere meramente strumentale che sarà utilizzata dalla maggioranza nella futura campagna elettorale. Il testo, infatti, presenta un numero rilevante di incongruenze, contraddizioni e lacune che ne rendono impossibile l'approvazione senza profonde modifiche. A differenza della riforma del sistema di elezione dei presidenti delle giunte regionali, questa riforma incide su una molteplicità di aspetti dell'ordinamento costituzionale senza che si sia tenuto conto della coerenza dell'impianto della Costituzione medesima, che richiederebbe una contemporanea revisione di una molteplicità di disposizioni contenute nella prima parte di essa. Infatti, molte disposizioni del disegno di legge in esame incidono direttamente su materie disciplinate dalla prima parte della Costituzione. In particolare osserva che la potestà legislativa esclusiva delle regioni potrebbe incidere su alcune materie riservate alla legge da disposizioni della prima parte della Costi-

zione. Il sistema oggi vigente, che prevede comunque la presenza di leggi generali dello Stato, chiaramente mantiene un ruolo alla legge statale in tutte le materie riservate alla fonte legislativa dalle disposizioni della prima parte della Costituzione. Ciò viene messo in questione dalla riformulazione, contenuta nel disegno di legge in esame, dell'articolo 117. Un puntuale esempio di contrasto si realizza, a suo avviso, nella materia dell'istruzione che, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 116 della Costituzione, può essere attribuita alla competenza esclusiva del legislatore regionale. Ora, questa previsione appare in evidente contrasto con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione che riserva al legislatore nazionale la definizione delle norme generali sull'istruzione. Un simile contrasto è ravvisabile, a suo avviso, anche con riferimento alla disciplina delle professioni che, sempre per effetto del meccanismo previsto dal nuovo articolo 116, potrebbe essere attribuita alla competenza esclusiva delle regioni nonostante la previsione costituzionale, contenuta sempre nell'articolo 33, che impone un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e la riserva di legge contenuta nel terzo comma dell'articolo 41.

Infine, osserva che, nelle materie di loro esclusiva competenza le regioni potrebbero decidere di non legiferare, e in questo caso si creerebbe un sicuro problema interpretativo con riferimento alla permanente vigenza della normativa statale.

In conclusione, ribadisce di ritenere meramente strumentale il provvedimento in esame, la cui approvazione la maggioranza vuole impropriamente utilizzare nel corso della campagna elettorale.

Dopo che il senatore ROTELLI ha dichiarato di rinunciare al suo intervento, non essendovi altre richieste di parola, il presidente MARCHETTI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termine alle ore 9,30.*

#### **577<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini e per le finanze Grandi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla commissione il senatore BESOSTRI, il quale motiva la sussistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza del provvedimento ricordandone il contenuto che modifica gli scaglioni di reddito e gli importi delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente permettendo una riduzione della pressione fiscale per l'anno 2000. In secondo luogo contiene una serie di misure volte a ridurre il carico fiscale sui carburanti. Si tratta, come è evidente, di un complesso di misure necessarie ed urgenti; propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Interviene quindi il senatore MAGNALBÒ, che non ritiene sussistenti i requisiti di necessità e d'urgenza del provvedimento; si tratta infatti di una semplice restituzione di maggior gettito ai cittadini. Coglie invece l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo se possa essere modificato l'ordinamento tributario nella parte in cui impone al contribuente di pagare comunque somme non dovute per effetto di errori procedurali.

Il senatore ELIA al rilievo del senatore Magnalbò replica chiarendo che il provvedimento in esame non è un atto di restituzione ai contribuenti, ma piuttosto il frutto di una consapevole scelta del Governo di ridistribuire parte del gettito tributario.

Il sottosegretario GRANDI, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Elia, osserva che le ragioni che motivano il provvedimento vanno individuate nell'accresciuta disponibilità di risorse che permettono una riduzione del carico fiscale a partire dall'anno in corso. Il provvedimento contiene inoltre disposizioni volte a contenere il costo dei carburanti in vista della stagione invernale. Quanto al rilievo da ultimo svolto dal senatore Magnalbò, lo ritiene condivisibile e osserva che simili perversi effetti nell'applicazione delle norme tributarie sono esclusi dalla legge recentemente approvata recante lo statuto dei diritti del contribuente.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati**

- (288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*
- (290) *LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica*
- (1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*
- (1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*
- (1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*
- (3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*
- (3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*
- (3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*
- (3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*
- (3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*
- (3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*
- (3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*
- (3636) *SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale*
- (3688) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*
- (3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*
- (3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*
- (3811) *Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»*
- (3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(3989) *GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri con la votazione del subemendamento 1.1000/63.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento che mira ad evitare la possibilità del cosiddetto voto disgiunto che ha l'effetto di rendere incoerenti le consultazioni elettorali, favorendo apparentamenti sotterranei e non visibili che rendono meno lineare e chiara la procedura elettorale.

Nel complesso, crede che la proposta della maggioranza non sia adeguata alle istanze federalistiche dalla stessa maggioranza propugnate. Al fine di rendere più coerente con un assetto realmente federale il sistema elettorale si potrebbe ipotizzare, a suo avviso, che il legislatore nazionale si limiti a fissare il numero di parlamentari da eleggere in ciascuna circoscrizione regionale, demandando all'autonomia regionale ogni decisione sul sistema elettorale da utilizzare.

Quanto alla normativa sulla comunicazione politica, ritiene che si tratta di una disciplina inutilmente restrittiva, incapace di fronteggiare la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie da parte dei candidati in competizione. Osserva peraltro che, a fronte del pluralismo manifestato dalle emittenti private, si constata una chiara omogeneità delle trasmissioni dell'emittente pubblica agli indirizzi della maggioranza di governo. Infine, rileva che la difficile comprensibilità delle proposte avanzate dalla maggioranza hanno contribuito a rendere arduo il confronto parlamentare.

Il senatore STIFFONI, dopo aver ricordato l'esito dell'ultima consultazione referendaria, manifesta un chiaro disappunto per il comportamento della maggioranza e ritiene che l'unica soluzione sia quella di pervenire ad uno scioglimento anticipato delle Camere. Osserva quindi che la legge elettorale deve scaturire da un ampio consenso tra le forze parlamentari. Con riferimento quindi al subemendamento in esame, dichiara il proprio voto favorevole trattandosi di una previsione volta ad impedire il così detto voto disgiunto che reputa un'assoluta anomalia, meramente funzionale a garantire la possibilità di patti di desistenza.

La senatrice PASQUALI, in dissenso dal proprio gruppo, dichiara un voto contrario sul subemendamento che contiene una previsione che non garantisce adeguatamente la libertà dell'elettore. Ribadisce peraltro di non ritenere possibile la redazione di una buona legge elettorale in assenza di un aperto confronto con l'opposizione.

Il senatore PASTORE, nel dichiarare il proprio voto di astensione, esprime la sua contrarietà all'istituto del voto disgiunto che permette incoerenze nel comportamento dell'elettore funzionali esclusivamente a garantire la realizzazione di patti di desistenza. Osserva peraltro che l'effetto distorto del voto disgiunto è acuito dalla previsione di un premio di maggioranza. Il voto disgiunto ha, a suo avviso, un senso solo in sistemi che prevedono la contemporanea elezione, come negli enti locali e nelle regioni, dell'organo rappresentativo e del vertice dell'esecutivo.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/63 non è approvato dalla commissione.

Aderendo ad una richiesta del relatore VILLONE, il senatore MANZELLA ritira il subemendamento 1.1000/46.

Il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI esprimono quindi un parere favorevole sul subemendamento 1.1000/64.

Il senatore PASTORE, nel ribadire il dissenso sull'impianto del provvedimento, osserva che il subemendamento in esame ha un contenuto meramente tecnico.

Il relatore VILLONE osserva che il subemendamento in questione è volto a chiarire che il voto al candidato nel collegio uninominale dev'essere inteso come un voto alla coalizione.

Il senatore SCHIFANI osserva che, nell'intenzione dei proponenti, il subemendamento è volto esclusivamente ad evitare ipotesi di annullamento del voto. Precisa quindi che nella proposta avanzata dai gruppi della Casa delle Libertà il voto dato alla coalizione ai fini dell'attribuzione del premio è costituito dal complesso dei voti ottenuti dalle singole liste di partito.

Il relatore VILLONE rileva che la disposizione in esame non pregiudica in alcun modo le modalità di attribuzione del premio; si tratta esclusivamente di una previsione volta a chiarire che il voto per il candidato di collegio è da intendersi come voto per il simbolo della coalizione.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, ricordate le linee portanti della proposta avanzata nei subemendamenti presentati dai gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, rileva che l'intento del subemendamento in esame

è quello di dare comunque un significato al voto attribuito al candidato nel collegio uninominale nel caso non sia stato espresso dall'elettore alcun voto per le liste di partito.

Il senatore SCHIFANI, anche alla luce dei rilievi svolti dal rappresentante del Governo, rileva che non può essere dato un significato al subemendamento al di fuori del contesto rappresentato dalla proposta avanzata dalla Casa delle Libertà. Ritiene dunque opportuno che il subemendamento sia per il momento accantonato.

Il senatore STIFFONI ribadisce le motivazioni che sostengono il subemendamento che non ritiene possa essere votato separatamente dalle altre proposte emendative presentate dai gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà. Fa quindi proprio il subemendamento e lo ritira, decisione con la quale convengono, a nome dei rispettivi gruppi, i senatori SCHIFANI e MAGNALBÒ.

Il relatore VILLONE fa quindi proprio il subemendamento 1.1000/64 che, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore PASTORE, è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTO 1.1000 E SUBEMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**

**Art. 1.**

**1.1000/63**

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

*All'articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: «anche non».*

---

**1.1000/46**

MANZELLA

*All'articolo 13, capoverso «Art. 59», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di voto espresso per una lista diversa da quella cui è collegato il candidato di collegio per cui si è votato, si intende validamente espresso soltanto il voto a favore del candidato di collegio.».*

---

**1.1000/64**

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

*All'articolo 13, capoverso «Art. 59», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.».*

---

**1.1000**

ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI Roberto, MARINI, MARINO, PAPINI, PIERONI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

**«Articolo 1.**

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 la parola «settantacinque» è sostituita da «cinquanta»;
- 2) al comma 4, la parola «venticinque» è sostituita da «cinquanta».

**Articolo 2.**

1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda.

2. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».

**Articolo 3.**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

«I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.»

**Articolo 4.**

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

#### **Articolo 5.**

1. All'articolo 18-*bis* del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».

#### **Articolo 6.**

1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 19 – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell'elezione».

#### **Articolo 7.**

1. Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

#### **Articolo 8.**

1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4<sup>o</sup> indicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

### **Articolo 9.**

1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo. 24.

2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».

### **Articolo 10.**

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

### **Articolo 11.**

1. All'articolo 45 del testo unico l'ottavo comma è abrogato.

### **Articolo 12.**

1. All'articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommatata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.»

2. All'articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.

### **Articolo 13.**

L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59 – 1. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».

**Articolo 14.**

1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dallurna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,

3. È vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»

**Articolo 15.**

1. All'articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

**Articolo 16.**

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 77 – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

**Articolo 17.**

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».

**Articolo 18.**

1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».

**Articolo 19.**

1. L'articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico è abrogato.

**Articolo 20.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera, ai fini dell'espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.

4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.»

*Consequentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**642<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,50.**SUL RESOCONTO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI IERI*

Prende la parola il senatore PREIONI che, a rettifica del resoconto del suo intervento in apertura della seduta pomeridiana di ieri in sede di esame dei disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529, precisa di non aver inteso far riferimento a disposizioni volte ad assicurare posizioni di vantaggio alla pubblica amministrazione, ma di avere specificamente voluto richiamare l'attenzione sull'incoerenza della disposizione del comma 5 dell'articolo 1 del nuovo testo unificato predisposto dal relatore che, prevedendo un contributo a fondo perduto per un importo fino a lire 3 milioni, per ogni lavoratore, a favore delle cooperative sociali e di lavoro, pone questi soggetti in una posizione di ingiustificato vantaggio nei confronti degli altri con loro concorrenti sul mercato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PINTO dà conto di una lettera del Presidente del Senato, pervenutagli in data odierna, in risposta ad una sua lettera del 26 settembre scorso relativa alla possibilità di connettere all'esame dei disegni di legge n. 4192 e abbinati in materia di diffamazione a mezzo stampa quello dei disegni di legge n. 1062 e 3099, questi ultimi già deferiti alla Commissione affari costituzionali. Il Presidente del Senato, dopo avere acquisito il parere del Presidente della Commissione affari costituzionali, ha ritenuto di dover confermare l'assegnazione alla stessa Commissione dei predetti disegni di legge nn. 1062 e 3099.

Con la medesima lettera il Presidente del Senato, rispondendo ad altra sua lettera relativa all'esame presso la Commissione giustizia del Senato dei citati disegni di legge n. 4192 e abbinati e al concomitante esame presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati di un disegno di legge (A.C. 7292) vertente sulla medesima materia, ha comunicato di aver proceduto ad attivare la procedura di intese prevista dagli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, precisando altresì che, poiché sia l'Atto Camera 7292, sia l'Atto Senato 4192 sono ricompresi fra i provvedimenti «rientranti nella prerogativa di impulso legislativo dei Gruppi di opposizione il cui esame, ai sensi dei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, costituisce un atto dovuto, in questo caso specifico l'avvio della procedura di intese non impedisce alla Commissione giustizia di iniziare almeno la discussione generale del provvedimento anche per poter fornire alla Presidenza indicazioni sulle posizioni di merito dei gruppi politici – particolarmente quelli di opposizione – senz'altro utili alla soluzione della questione.

Prende atto la Commissione.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(4780) *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il senatore PREIONI chiede la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO accerta che la richiesta non è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Riferisce il senatore MILIO il quale giudica apprezzabile la proposta di legge in discussione e ritiene che, con alcuni interventi correttivi, essa possa essere senz'altro approvata da questo ramo del Parlamento.

Finalità del disegno di legge è essenzialmente quella di apprestare un adeguato quadro normativo per la tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori. In questa prospettiva il disegno di legge interviene in primo luogo, con l'articolo 1, sugli articoli 146 e 147 del codice penale. L'articolo 146 in particolare viene modificato, sostituendo l'attuale previsione del numero 2 del primo comma con la previsione che il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena abbia luogo in tutti i casi in cui l'esecuzione riguardi la madre di infante di età inferiore ad anni 1 e stabilendo però che, se l'espiazione della pena concerne uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e non ricorrono le condizioni ivi contemplate per la concessione delle misure alternative alla detenzione, il differimento operi fino al compimento dei sei mesi di età del figlio. L'arti-

colo 147 del codice penale viene quindi modificato sostituendo il numero 3 con la previsione di una nuova fattispecie di rinvio facoltativo di esecuzione della pena riguardante ancora i reati indicati nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario – sempre nel caso in cui non ricorrano le condizioni ivi previste per la concessione delle misure alternative alla detenzione – relativa all'ipotesi in cui la pena debba essere eseguita contro una donna, detenuta per i predetti reati, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno non essendovi il modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce una nuova ipotesi di detenzione domiciliare stabilendo che, quando non ricorrono le condizioni per la detenzione domiciliare ordinaria di cui all'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena presso il proprio domicilio al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli medesimi, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena inflitta ovvero di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Dopo aver ricordato che la competenza a disporre il beneficio è del tribunale di sorveglianza, il relatore si sofferma poi brevemente sui profili riguardanti la sua eventuale revoca e la successiva possibile proroga.

L'articolo 4 introduce la previsione dell'assistenza all'esterno dei figli minori, mentre l'articolo 5 stabilisce che i benefici di cui al disegno di legge in titolo non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli a norma dell'articolo 330 del codice civile. A quest'ultimo proposito il relatore sottolinea il problematico raccordo di tale disposizione con quella di cui all'articolo 32 del codice penale secondo la quale il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale e la condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il relatore ritiene che sul punto sia necessario un intervento chiarificatore della Commissione in quanto l'attuale testo implica il rischio di diverse conclusioni sul piano interpretativo e la possibilità che, in concreto, i condannati all'ergastolo siano esclusi dall'accesso al nuovo beneficio introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Antonino CARUSO, il relatore precisa infine che l'espressione «e il parto è avvenuto da oltre due mesi», contenuta nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, è volta a far sì che comunque, nel caso in cui il figlio sia affidato ad altri, il differimento dell'esecuzione della pena potrà essere revocato solo qualora dal parto siano trascorsi più di due mesi.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CALLEGARO si dichiara assolutamente contrario al disegno di legge in titolo, giudicando del tutto inopportuna una proposta di legge che intende intervenire su situazioni eccessivamente specifiche e circoscritte. Nel merito ritiene estremamente dubbio che sussista un reale interesse del bambino minore di anni 10 ad essere, ad esempio, seguito a casa dal padre detenuto, come potrebbe invece avvenire secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 47-*quinquies*, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge. Dubbia appare altresì l'applicabilità della previsione relativa ai condannati all'ergastolo contenuta nel citato articolo 47-*quinquies*, proprio per il fatto che essa richiede, per l'ammissione al nuovo beneficio della detenzione domiciliare speciale, l'espiazione di almeno 15 anni di pena.

Segue un breve intervento del senatore GASPERINI che richiama l'attenzione sui problemi che potrebbero nascere nel caso di ammissione al nuovo beneficio di detenute internate.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **643<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Prende la parola il senatore FASSONE il quale preliminarmente richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale quadro normativo già assicura

significative forme di tutela nei confronti delle detenute madri. In particolare l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale prevede che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente. Per quanto riguarda poi la fase dell'esecuzione della pena, vengono in considerazione innanzitutto gli articoli 146 e 147 del codice penale che prevedono un'ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione se questa deve aver luogo contro una donna incinta o contro una donna che ha partorito da meno di sei mesi, e un'ipotesi di rinvio facoltativo, se la pena deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. L'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario prevede poi che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente.

Passando più specificamente all'esame dell'articolato ritiene necessario evidenziare innanzitutto alcuni problemi di ordine tecnico concernenti sia la formulazione del medesimo, sia il suo raccordo con le norme attualmente vigenti. Con specifico riferimento all'articolo 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario, introdotto dall'articolo 2, rileva in particolare l'incoerenza della previsione secondo la quale, nelle ipotesi ivi considerate, le detenute madri possono essere ammesse ad espriare la pena soltanto presso il proprio domicilio. Al riguardo, deve sottolinearsi l'opportunità di richiamare il più completo elenco che figura nell'alinea del comma 1 del vigente articolo 47-ter dove si fa riferimento – come già accennato – anche ad altri luoghi di privata dimora ovvero a luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza, dovendosi a questo proposito tener conto anche del fatto che i soggetti potenzialmente interessati a questa nuova misura alternativa non dispongono in molti casi di un proprio domicilio. Ugualmente incongrua appare, a suo avviso, la previsione del requisito di avere espriato almeno un terzo della pena, in quanto ciò potrebbe far sì che in molte ipotesi – considerando l'entità delle pene mediamente inflitte anche per i reati di una certa gravità – la nuova misura venga sostanzialmente a sovrapporsi con quella già prevista dal citato articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario. Al comma 3 dell'articolo 47-quinquies si prevede poi che il tribunale di sorveglianza precisi il periodo di tempo che la persona ammessa alla detenzione domiciliare speciale può trascorrere all'interno del proprio domicilio, senza però specificare quali siano le finalità di questa permanenza all'esterno. Da ultimo, va rilevato che le disposizioni di cui al menzionato articolo 47-quinquies rendono estremamente dubbio che possa residuare un effettivo ambito di applicazione per quelle di cui al successivo articolo 4, che introduce l'articolo 21-bis dell'ordinamento penitenziario, in tema di assistenza all'esterno dei figli minori.

In conclusione si dichiara non contrario all'intervento prefigurato nel disegno di legge in discussione. Ritiene però necessario non solo apportare al medesimo tutti i correttivi di ordine tecnico che risulteranno opportuni, ma anche porsi seriamente il problema di come evitare il rischio che la nuova normativa si presti a forme di indebita strumentalizzazione.

Il senatore RUSSO valuta in termini estremamente positivi l'impostazione del disegno di legge in discussione, ritenendo innanzitutto condivisibili le modifiche apportate dall'articolo 1 agli articoli 146 e 147 del codice penale con le quali viene ampliata la sfera di applicazione di tali norme. Ugualmente condivisibile giudica poi la scelta di introdurre la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare speciale e, a differenza del senatore Fassone, non ritiene che la disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge debba considerarsi sostanzialmente inutile.

Le osservazioni critiche svolte dal senatore Fassone devono peraltro essere prese in attenta considerazione e – anche se sarebbe preferibile un'approvazione del disegno di legge senza modifiche – non ci si potrà però esimere dall'apportare quelle correzioni che si renderanno necessarie, rispettando comunque l'ispirazione di fondo del disegno di legge e concordando, se del caso, le eventuali modifiche con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BATTAGLIA condivide le linee guida che ispirano il disegno di legge in esame e sottolinea però come l'odierno dibattito abbia evidenziato una contraddizione di ordine politico fra le indicazioni che, ad esempio, sono emerse nell'intervento del relatore, da un lato, e i rilievi di ordine critico svolti nell'intervento del senatore Fassone dall'altro.

Conclude sottolineando con forza l'esigenza che il problema della tutela e della protezione dei bambini, nelle situazioni cui fa riferimento l'articolo in esame e senza che ciò possa indurre a tralasciare anche gli aspetti di ordine problematico su cui si è richiamata l'attenzione nel corso del dibattito, sia oggetto di attenta e approfondita riflessione, nell'ambito della Commissione, in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**316<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(4790) Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI, sottolineando preliminarmente l'importanza del contributo assicurato ai lavori della Commissione dall'audizione del padre comboniano Alessandro Zanotelli svoltasi lo scorso 3 ottobre.

Il disegno di legge si colloca nel contesto più generale dell'impegno del Parlamento sulle tematiche della riduzione del debito estero dei paesi poveri maggiormente indebitati, impegno che si è già tradotto nell'approvazione della legge 28 luglio 2000, n. 209 e nell'avvio dell'esame del disegno n. 4707, di iniziativa del senatore Tarolli e di altri senatori.

Il testo ora in esame tende ad autorizzare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), istituito nell'ambito della Banca mondiale e da essa amministrato, con un contributo complessivo pari a 47 milioni di dollari, da erogare in due rate di uguale importo negli anni 2001 e 2002.

L'iniziativa in questione, lanciata su sollecitazione dei paesi appartenenti al G7 dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale nel 1996, ha l'obiettivo di promuovere la cancellazione del debito dei paesi poveri maggiormente indebitati, in prevalenza situati nell'Africa-subsahariana. A seguito delle indicazioni risultanti dal successivo vertice G7 di Colonia, del giugno 1999, la portata dell'iniziativa è stata ampliata,

con la previsione della cancellazione del debito dei Paesi HIPC per un ammontare di 28 miliardi di dollari.

Le misure contemplate dall'iniziativa in considerazione risultano particolarmente urgenti alla luce dei drammatici sviluppi della situazione nei paesi dell'Africa-sub Sahariana. Occorre essere consapevoli che i problemi dello sviluppo e del riequilibrio economico a favore dei paesi più poveri assumono un carattere cruciale per i futuri assetti mondiali.

Il processo di globalizzazione in atto è virtualmente aperto a esiti opposti: esso può infatti sia rappresentare un veicolo di pace e di benessere universale che, all'opposto, innescare nuove e drammatiche crisi.

L'affermarsi dello scenario più favorevole è largamente condizionato alla possibilità di affrancare i paesi più poveri dall'onere di un debito estero che appare con ogni evidenza insostenibile. A tal fine, la strategia delineata dalla Banca mondiale, dalla Banca interamericana di sviluppo e dalla Banca africana di sviluppo, che contempla la cancellazione del debito dei Paesi HIPC, appare certamente meritevole di un fattivo sostegno.

La costituzione del Fondo fiduciario dell'HIPC sulla base di contribuzioni di alcuni Stati donatori rappresenta un passaggio importante ed innovativo. Si assiste infatti al superamento di una delle tradizionali linee di resistenza del sistema finanziario e bancario internazionale, il quale ha sempre visto le ipotesi di cancellazione del debito come una minaccia alle regole di fondo dei mercati, suscettibile di mettere in causa la fiducia nei confronti delle banche più esposte verso i paesi in via di sviluppo.

Tale rinnovato atteggiamento riflette peraltro una considerazione più realistica dell'effettiva portata dell'intervento, considerato che il debito dei paesi più poveri rappresenta una quota inferiore al 10 per cento del totale dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo.

Più in generale, la scelta di un rilancio dell'iniziativa per la cancellazione del debito costituisce un opportuno segnale di consapevolezza della necessità di accompagnare il processo di globalizzazione con un'intensificazione degli sforzi a favore di coloro che sono tuttora esclusi dal benessere globale.

In tale quadro, la previsione di un significativo contributo finanziario dell'Italia appare indispensabile per permettere al paese di assolvere ai propri impegni in sede internazionale, partecipando, anche attraverso i canali comunitari, in modo più incisivo e credibile nelle varie sedi nelle quali vengono affrontati i temi dello sviluppo mondiale, e contribuendo così ad evitare il rischio che un ruolo egemonico sia esercitato dai rappresentanti degli USA e del Giappone.

La partecipazione italiana all'iniziativa alla quale fa riferimento il disegno di legge è evidentemente argomento a pieno titolo rientrante nell'area delle scelte politiche internazionali per le quali è opportuno un approccio *bipartisan*.

Per le ragioni esposte, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BOCO esprime apprezzamento per la relazione testé svolta dal senatore Porcari, che appare esauriente e stimolante, specie nell'analisi degli aspetti di criticità insiti nel fenomeno della globalizzazione.

Preannunzia poi la presentazione di un ordine del giorno, che si riserva di formalizzare in vista del successivo esame da parte dell'Assemblea, diretto a promuovere l'accelerazione, nell'ambito della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, dell'iniziativa HIPC, e ad allargare i meccanismi di accesso ai programmi di riduzione della povertà ai paesi a medio reddito. Nello stesso ordine del giorno potrà inoltre essere indicato l'obiettivo dell'inserimento, nell'ambito della stessa iniziativa HIPC, di un nuovo concetto di sostenibilità e di condizionalità, maggiormente incentrato sul ruolo della società civile e sulle finalità dello sviluppo umano. Infine, nel documento che si riserva di presentare sarà sollecitata l'opzione per politiche macroeconomiche e di sviluppo capaci di ridurre le diseguaglianze, e richiamata la necessità di affiancare ai criteri oggi esistenti per la concessione dei finanziamenti per l'iniziativa HIPC quello dello stato di avanzamento degli impegni assunti al Vertice UNCED su sviluppo e ambiente e nel Vertice sociale di Copenaghen.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che il Vertice mondiale dell'alimentazione, indetto dalla FAO nel 1997, si concluse con l'impegno ad adottare politiche che consentissero di dimezzare in dieci anni il numero di persone denutrite. Purtroppo nessun passo è stato mosso in tale direzione, anzi si registra addirittura un peggioramento della situazione negli ultimi anni. Invita pertanto il senatore Boco a menzionare tale problema tra le premesse dell'ordine del giorno che intende presentare in Assemblea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che si possa affrontare seriamente la questione del sottosviluppo solo invertendo il *trend* che, negli ultimi decenni, ha prodotto un cambiamento delle ragioni di scambio a favore dei paesi industrializzati. Occorre dunque che l'Italia eserciti una pressione costante, in tutti i consessi internazionali, per spiegare ai paesi industrializzati che nel lungo periodo conviene a tutti un miglioramento delle ragioni di scambio per i paesi in via di sviluppo.

Il senatore PROVERA, pur ritenendo opportuno approvare il disegno di legge in esame, osserva che tutte le iniziative di cancellazione del debito, sia in ambito multilaterale che a livello bilaterale, non rappresentano certo uno strumento adeguato a risolvere il problema del sottosviluppo. Occorre invece ripensare la divisione internazionale del lavoro, prendendo atto che il mito della globalizzazione non garantirà affatto opportunità di sviluppo per tutti i popoli del pianeta.

Si deve inoltre sottoporre a revisione critica la scelta compiuta dall'Italia di destinare due terzi dei suoi aiuti al canale multilaterale, che non sempre garantisce rigore e trasparenza; è invece evidente che le organizzazioni internazionali impegnate negli aiuti allo sviluppo sono condizionate dai paesi più ricchi e impongono ai beneficiari condizioni talmente

pesanti che alcuni di essi preferiscono rinunciare ai finanziamenti. In particolare, le istituzioni finanziarie internazionali vincolano pesantemente le scelte di politica economica e sociale, costringendo i governi a tagliare la spesa pubblica e, soprattutto, i fondi per il *welfare*.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore PORCARI dichiara di condividere le considerazioni di carattere generale del senatore Provera, ma sottolinea che la costituzione del *trust fund* per l'iniziativa HIPC costituisce un primo passo significativo verso il risanamento finanziario dei paesi più indebitati. Giudica poi favorevolmente l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Boco e lo invita a tener conto, nella formulazione del testo, dei rilievi effettuati dai senatori Andreotti e Vertone Grimaldi.

Il sottosegretario DANIELI concorda con il Relatore, pur facendo presente che l'orientamento del Governo in merito all'ordine del giorno dovrà essere concordato con il Ministero del tesoro, che ha competenze prevalenti in materia di debito estero. Il Governo si riserva pertanto di esprimere il suo parere quando l'ordine del giorno sarà formalmente presentato in Assemblea.

Richiama poi l'attenzione del senatore Provera sulle circostanze storiche in cui l'Italia decise di destinare la maggior parte delle risorse al canale multilaterale: erano i tempi della crisi della cooperazione italiana, oggetto di molteplici inchieste e polemiche che ne minarono fortemente la credibilità. Superata tale fase, si può ora rilanciare il canale bilaterale, che dà maggiore visibilità all'Italia nei rapporti internazionali; tale riequilibrio nella destinazione delle risorse è in realtà già cominciato.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**249<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DI BENEDETTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

Il PRESIDENTE riscontra che la Commissione non è in numero legale per iniziare ad esaminare alcuni programmi all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Pertanto, sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,05.*

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e perdurando la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**391<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, facendo presente che il provvedimento emanato dal Governo consente di anticipare all'anno 2000 alcune delle misure agevolative previste nel disegno di legge finanziaria per il 2000 presentato la scorsa settimana. In particolare, il decreto-legge dispone l'aumento delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente ed autonomo, modifica il primo scaglione di reddito sottoposto alla prima aliquota IRPEF e riduce le accise su vari tipi di combustibili e prodotti petroliferi. Di particolare rilievo appare la disposizione che obbliga i sostituti d'imposta a procedere ad un acconto sulle operazioni di conguaglio già a partire dal mese di novembre per tener conto delle modifiche sui redditi 2000.

Le misure contenute nel provvedimento traggono origine, prosegue il relatore, dall'incremento del gettito delle entrate, il cui carattere strutturale consente di proseguire nell'azione di restituzione del *surplus* tributario alle imprese ed alle famiglie. Non va infatti dimenticato che già con la finanziaria per il 2000, e con il disegno di legge in materia fiscale, collegato alla legge finanziaria per il 2000, il Governo ha previsto una riduzione consistente del prelievo tributario, per circa 13.000 miliardi, ragion per cui nel triennio 1999-2001 la manovra complessiva raggiunge la considerevole cifra di 50.000 miliardi di riduzione d'imposta. Si tratta di cifre considerevoli in assoluto, ma ancora più significative se confrontate con

gli sgravi preannunziati dalla Francia e dalla Germania. Appare ormai chiaro che le critiche dell'opposizione non riescono a scalfire il dato oggettivo e incontrovertibile, consistente nel raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica prima, e nell'azione di riduzione progressiva della pressione fiscale poi. Grazie alle attuali condizioni della finanza pubblica ed al notevole incremento delle entrate, è possibile programmare un'azione selettiva di redistribuzione del reddito che si indirizza prevalentemente a favore delle famiglie, dei lavoratori o dei pensionati e delle imprese.

A giudizio del relatore, dall'analisi degli andamenti macroeconomici (inflazione, occupazione, prodotto interno lordo) e da quelli di bilancio emerge chiaramente il fatto che si è innescato un circolo virtuoso che consente al Governo di rafforzare il risanamento finanziario e, contemporaneamente, ridurre le imposte, restituendo quindi al sistema economico risorse per accrescere la competitività e sostenere la domanda interna.

Non colgono nel segno le critiche di quanti definiscono la manovra complessiva per il prossimo triennio come misura elettoralistica, in quanto il carattere strutturale del risanamento e l'attenzione scrupolosa ai reali margini di disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive danno il segno dell'effettiva consistenza degli sgravi proposti. D'altro canto, egli ricorda polemicamente che nel 1994 la riduzione delle tasse produsse un *deficit* di bilancio tale da imporre successivamente enormi sacrifici, anche in termini di crescita del costo del debito. A quanti lamentano una scarsa attenzione all'inflazione ed al problema del Mezzogiorno, egli rammenta sia gli interventi sulle accise dei prodotti petroliferi, sia soprattutto i nuovi strumenti agevolativi per coloro che investono e creano nuove imprese nel Sud. A tal proposito, l'oratore sottolinea come la recente revisione dei dati ISTAT dei maggiori indicatori degli andamenti dell'economia meridionale faccia giustizia di una lettura propagandistica e non aggiornata delle reali condizioni dell'economia del Mezzogiorno. Il Governo ha tenuto conto anche della esigenza di sostenere la competitività delle imprese, prevedendo la riduzione dell'aliquota IRPEG, l'eliminazione del vincolo dell'aliquota media al 27 per cento ai fini dell'applicazione della *dual income tax*, la riduzione del costo del lavoro dello 0,84 per cento e la riduzione della tassazione sull'energia elettrica pagata dalle imprese; alle piccole e medie imprese, inoltre, è indirizzata in particolare la detrazione d'imposta ai fini IRAP.

Tutto ciò considerato, e tenuto conto che la riduzione delle imposte proposte nel decreto-legge ammonta complessivamente a circa 13.000 miliardi, egli ribadisce il carattere non tanto di restituzione, quanto di redistribuzione del reddito sia del decreto-legge in esame, sia della manovra di bilancio per il 2001.

Il relatore passa poi analiticamente ad illustrare i contenuti del decreto-legge, il cui articolo 1 reca modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni; l'articolo 2 prevede la sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli olii minerali (*carbon tax*) e l'articolo 3 reca disposizioni in materia di olii emulsionati. I restanti arti-

coli, prosegue il relatore, concernono la tassazione sul gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane, l'accisa per taluni olii minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento, l'accisa per i carburanti agricoli e una disposizione relativa ai versamenti delle quote latte. In conclusione, egli rivendica all'azione dei Governi di centro-sinistra i meriti per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento di finanza pubblica e per l'azione di progressiva riduzione della pressione tributaria.

Il senatore VENTUCCI interviene rilevando il carattere fortemente propagandistico e di parte della relazione svolta dal senatore Pasquini, poco attento ad attenersi e ad illustrare il contenuto del provvedimento in esame.

Il Presidente GUERZONI propone alla Commissione di fissare per le ore 13 di venerdì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**462<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di sopralluogo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in relazione ai problemi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.**

Il senatore ASCIUTTI si richiama a quanto già riferito nella seduta di ieri dal senatore Monticone sulla prossima assegnazione alla Commissione di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (A.S. 4813), cui sarà abbinato anche un disegno di legge presentato al Senato sul medesimo argomento, già sottoscritto da numerosi senatori (A.S. 4447). Al riguardo, ritiene indispensabile conoscere almeno alcune fra le più significative iniziative avviate a livello locale per la tutela e la valorizzazione di tale memoria storica e propone pertanto che una ristretta delegazione della Commissione effettui un sopralluogo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in alcuni settori del fronte alpino. La delegazione potrebbe essere composta da non più di cinque senatori (pari ai membri dell'Ufficio di Presidenza) e il programma potrebbe prevedere la partenza da Roma giovedì 26 ottobre, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, per raggiungere Cortina d'Ampezzo.

In proposito, il presidente OSSICINI ricorda il recente richiamo del Presidente Mancino a non svolgere sopralluoghi in giornate coincidenti con i lavori dell'Assemblea e a contenere il numero dei partecipanti alle missioni. Esprime pertanto compiacimento per la contenuta proposta del senatore Ascutti.

Il senatore ASCIUTTI prosegue nell'illustrazione della propria proposta di sopralluogo, chiarendo che il giorno successivo – venerdì 27 ottobre – potrebbe avere luogo la visita ad alcuni dei punti più significativi del fronte dolomitico e ai cantieri del progetto «cengia Martini». Subito dopo, la delegazione si potrebbe trasferire ad Asiago; nella mattina di sabato 28 ottobre sarebbero esaminate le iniziative di tutela e valorizzazione avviate sull'Altopiano, quindi la delegazione raggiungerebbe Bolzano, ove il sopralluogo avrebbe termine. Obiettivo del sopralluogo, oltre alla ricognizione dei luoghi, è anche l'incontro – prosegue il senatore Asciutti – con le amministrazioni dello Stato civili e militari, con le autorità regionali e locali, nonché con i rappresentanti del volontariato, che concorrono all'opera di tutela. Auspica infine che il Ministero della difesa voglia sostenere lo svolgimento del sopralluogo, chiamando in particolare le Truppe Alpine – delle quali sono ben noti il legame con quelle memorie storiche e l'impegno per la loro tutela – a offrire il loro contributo.

Senza discussione, la Commissione delibera di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere il sopralluogo proposto dal senatore Asciutti, nei termini da lui indicati.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MASULLO presenta il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di elenco in titolo, rilevato che, ad un'attenta lettura della legge 1° dicembre 1997, n. 420, risulta che il parere delle Commissioni parlamentari è richiesto tassativamente per l'elenco dei Comitati (articolo 2, comma 2), e nient'affatto per la costituzione delle Edizioni nazionali (articolo 3, comma 2), esprime sull'elenco dei Comitati un complessivo parere favorevole, accompagnato dalle seguenti osservazioni:

1) il Ministro si limita ad emanare il decreto senza intervento sul merito; pertanto il parere delle Commissioni parlamentari si esercita sulle decisioni della Consulta concretate nell'elenco, e non certo sui giudizi di merito di stretta competenza dell'organo scientifico bensì sull'adeguatezza delle motivazioni e dei requisiti formali esplicitamente richiesti dalla norma, così come ribaditi con precisione dalla circolare 14 settembre 1998, n. 151, del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) sarebbe desiderabile che l'ammissione o non ammissione dei Comitati richiedenti nell'elenco dei finanziamenti venisse sinteticamente ma chiaramente motivata caso per caso;

3) il fatto che i giudizi di ammissione al finanziamento siano per legge sottoposti al controllo del Parlamento, nella forma di parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, comporta l'insorgere di un delicato problema di correttezza, se non giuridica, certamente politico-morale, quando soggetti proponenti o titolari di formali responsabilità gestionali siano parlamentari in carica, o anche eventualmente membri del Governo; sarebbe pertanto auspicabile un'esplicita regolamentazione in tal senso».

Previa dichiarazione di astensione dei senatori ASCIUTTI (a nome del Gruppo Forza Italia) e BEVILACQUA (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), il PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento. Indi pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta accolta.

**Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizione e osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il senatore Monticone aveva svolto la propria relazione introduttiva.

Si apre il dibattito: il senatore ASCIUTTI richiama analiticamente il contenuto dell'articolo 3 della legge n. 513 del 1999 (da cui lo schema di decreto in titolo trae origine), che dispone un congruo finanziamento per interventi a favore di enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero. Al riguardo, chiede conferma al rappresentante del Governo che solo gli enti effettivamente sottoposti alla vigilanza del Ministero possano accedere agli stanziamenti previsti. Inoltre, chiede conto delle motivazioni sottostanti alla decisione di suddividere il finanziamento complessivo in due parti: la prima (pari al 70 per cento della spesa autorizzata) da corrispondersi esplicitamente ad enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero e la seconda (pari al restante 30 per cento) da corrispondersi agli enti, istituti e fondazioni inseriti nella Tabella A della legge n. 549 del 1995. Infine, si associa alla osservazione del relatore relativa all'inadeguatezza del termine di 30 giorni ai fini della presentazione dei progetti.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore MONTICONE, il quale ritiene che tutti gli enti destinatari del finanziamento siano sottoposti alla vigilanza del Ministero, sia pure sotto forme diverse: il 30 per cento dei fondi è infatti destinato agli enti indicati nella Tabella A

della legge n. 549 e pertanto già inseriti in un piano di finanziamento pubblico; il restante 70 per cento è invece destinato ad enti non inseriti in quella Tabella e ciò motiva la maggiore consistenza della percentuale prevista.

Egli rinnova poi la richiesta di chiarimenti al Governo in ordine al riferimento, nella suddetta Tabella A, a istituzioni finanziate ai sensi della legge n. 123 del 1980, quando questa è ormai sostituita dalla legge n. 534 del 1996.

Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole, nei termini indicati nella propria relazione introduttiva.

Il sottosegretario CARLI, in sede di replica, conferma preliminarmente che i criteri previsti dalla legge n. 534 del 1996 sostituiscono quelli indicati dalla legge n. 123 del 1980 e che pertanto il riferimento contenuto nella Tabella A deve senz'altro intendersi comprensivo delle istituzioni finanziate ai sensi della legge n. 534.

Fornisce poi assicurazioni al senatore Ascutti in ordine all'effettiva vigilanza svolta dal Ministero sugli enti destinatari dei finanziamenti. Si tratta infatti, chiarisce, di enti indubbiamente finanziati a carico del bilancio del Ministero.

In una breve interruzione, il senatore ASCIUTTI osserva che il finanziamento a carico del Ministero può essere cosa diversa dalla soggezione ad un regime di vigilanza.

Il sottosegretario CARLI conclude la propria replica assicurando il pieno rispetto delle disposizioni di legge.

In sede di votazione del mandato al relatore interviene il senatore ASCIUTTI, il quale ribadisce che, a suo giudizio, lo schema di decreto in titolo rischia di travalicare le disposizioni di legge, non essendovi alcuna certezza che gli istituti indicati nella Tabella A della legge n. 549 siano tutti effettivamente vigilati dal Ministero. Annuncia conseguentemente l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BEVILACQUA condivide le perplessità del senatore Ascutti e ritiene non convincenti le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo. Non essendogli inoltre chiaro se si tratti di finanziamenti stabili ovvero circoscritti nel tempo, annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore RESCAGLIO dichiara invece il proprio voto favorevole, giudicando di particolare rilievo il requisito richiesto dal secondo capoverso dell'articolo 2 dello schema di decreto, relativo alla fornitura di servizi di rilevante valore culturale collegati all'attività di ricerca.

Il senatore BRIGNONE annuncia la propria astensione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato al relatore di redigere un parere nei termini indicati nella propria relazione introduttiva.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (n. 736)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno 2000 (n. 737)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore LORENZI manifesta apprezzamento per l'esposizione del relatore Donise, che reca valido ausilio alla comprensione del sistema di finanziamento pubblico degli enti di ricerca. Il Programma nazionale di ricerca (PNR), che di tale sistema è chiamato a definire le prospettive ispiratrici, non è ad oggi ancora perfezionato, tuttavia esso è stato ampiamente anticipato alla Commissione dal sottosegretario Cuffaro, con comunicazioni di grande rilevanza, per le quali tuttavia l'opinione pubblica non ha mostrato una sufficiente attenzione. Le Linee guida del PNR, in quell'occasione illustrate, hanno avuto un ancor più timido riscontro nel Documento di programmazione economica e finanziaria, per questo riguardo del tutto insufficiente, sì che il voto che egli espresse su tale Documento fu – egli rammenta – negativo. Ma anche i due schemi di decreto ora in esame non mostrano, verso le importanti sollecitazioni recate dalle Linee guida del PNR, alcun recepimento, non potendosi definire tale i microscopici incrementi di finanziamento di cui fruiscono taluni enti (come ad esempio l'Istituto nazionale di fisica della materia). Tale sordità suscita una forte riserva critica, tanto più marcata nel momento in cui giunge notizia della importante scoperta, da parte di scienziati italiani negli Stati Uniti, di un gene responsabile di una grave forma tumorale infantile. Vi è infatti da paventare il rischio che una adeguata valorizzazione della genialità e delle risorse scientifiche italiane non possa realizzarsi che all'estero.

Il primo dei due schemi in esame, concernente il Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca scientifica, reca intestazione – egli prosegue – forse non del tutto congrua, posta la preminenza schiacciante che in esso assumono i finanziamenti destinati a due soli enti di ricerca, vale a dire l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Tale risorse sono peraltro, per quanto riguarda l'ASI, ancora con-

tenute rispetto alle esigenze avvertite da questa agenzia finanziaria, la quale trasferisce gran parte dei contributi pubblici alla *European Space Agency* (ESA) e non è nelle condizioni di condurre ricerca propria. Pur se l'anno in corso vede, in questo settore, un afflusso di risorse verso l'Italia superiore a quelle erogate, sarebbe auspicabile un forte sostegno finanziario, che sia volto verso una ridefinizione di una istituzione nazionale spaziale in grado di condurre attività di ricerca. Per quanto concerne invece l'altro ente maggiormente finanziato dallo schema, il CNR, vi è da rilevare come certi connotati, che hanno condotto a definirlo talora quale ente pachidermico, pur se mostrano segni di evoluzione, non possono dirsi tuttavia ancora superati, relativamente ad esempio al personale e, più in generale, a una mentalità in cui dovrebbe affermarsi – al pari che nelle scuole – una impostazione più meritocratica ed efficiente. Analoga evoluzione è da auspicarsi per tutti gli enti di ricerca, i quali dovrebbero essere investiti da una vera e propria ventata di innovazione, il cui elemento qualificante sia il passaggio a una contrattazione del lavoro a tempo determinato. Si libererebbero in tal modo risorse ed energie di grande giovamento per tutti, soprattutto per coloro che non hanno già un impiego e non sono tutelati. Se le riforme universitarie paiono seguire questa direzione, è da attendersi e sollecitare che ad analoga prospettiva giungano altresì gli enti di ricerca.

Richiama indi l'attenzione sul finanziamento, di non soverchia entità ma comunque significativo, destinato al museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», sulla cui situazione peraltro egli ha in diverse occasioni richiamato l'attenzione e della Commissione e del Ministro, onde sollecitare un tempestivo ed efficace avvio delle attività di cui l'ente è incaricato.

Per quanto riguarda il secondo schema in esame, relativo al Fondo speciale per la ricerca strategica, esso coinvolge temi più specialistici, per i quali tuttavia possono valere molte delle considerazioni innanzi formulate, nonché altre ch'egli si riserva di avanzare in sede di esame dello schema di decreto relativo alle lauree specialistiche. Per quest'ultimo profilo, egli manifesta peraltro sconcertato stupore avverso la relazione esposta dal senatore Masullo nella seduta di ieri, là dove essa mostra di considerare le scienze matematiche alla stregua di una delle tante classi di lauree contemplate da quello schema. Tale attitudine evidenzia le difficoltà e gli stenti che incontrano una sensibilità e una cultura nuova, che invece dovrebbero presiedere allo sviluppo della ricerca scientifica, in un momento di grande innovazione quale quello attuale.

Conclusivamente preannunzia un orientamento favorevole ad ambedue gli schemi di decreto in esame, posto che essi comunque destinano finanziamenti alla ricerca scientifica, nel tentativo di far fronte alle esigenze degli enti di ricerca. Rimane tuttavia una forte riserva critica, alimentata dall'assenza, negli atti ministeriali in esame, della benché minima ripercussione degli annunci governativi che prospettavano, di contro, un

sensibile incremento dell'impegno finanziario pubblico a favore dello sviluppo della ricerca.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MASULLO svolge alcune precisazioni in ordine alla propria relazione introduttiva, quale riassunta nel resoconto dei lavori della Commissione. Anzitutto chiarisce che il Consiglio universitario nazionale (CUN) non ha proposto l'accorpamento in un'unica classe delle tre classi «organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» (50), «scienze delle attività motorie preventive ed adattative» (64) e «scienze e tecnica dello sport» (69), bensì solo delle classi nn. 64 e 69. Al riguardo, egli ritiene invece preferibile – ove un accorpamento sia effettivamente opportuno – unificare le classi nn. 50 e 69.

Inoltre, precisa che il CUN non ha proposto di sopprimere la classe «scienze delle relazioni internazionali» (66), bensì quella relativa alle «scienze criminologiche applicative» ed è tale proposta che egli giudica non persuasiva.

Il presidente OSSICINI comunica poi che il sottosegretario Guerzoni, in relazione all'esame da parte della Commissione dello schema di decreto ministeriale in titolo, ha trasmesso, a integrazione della documentazione già inviata, il decreto ministeriale recante «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e descrizione dei relativi contenuti», il cui testo è a disposizione dei senatori.

Di entrambe le comunicazioni prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

397<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni*

*(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

*(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

*(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

*(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

*(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

*(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

*(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

*(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

*(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

*(3948) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

**(4437) CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato**

**– e voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PETRUCCIOLI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo in quanto, per i concomitanti lavori della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, molti dei membri della Commissione non possono prendere parte alla seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**486<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,05.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-03722 del senatore Battafarano, osservando preliminarmente che la dinamica dei fatti relativi alla vicenda sollevata dall'interrogante non è stata ancora compiutamente definita essendo in corso ancora ulteriori accertamenti da parte della Direzione Provinciale del lavoro in quanto le versioni raccolte, come facilmente immaginabile, sono risultate contrastanti.

Appare certo comunque che il sig. Caforio dipendente della Società Kristel in data 7 giugno 2000 doveva effettuare lavori di montaggio di strutture metalliche all'interno dello stabilimento dell'ILVA S.p.A. insieme ad un altro operatore, sig. Mauro Spina, utilizzando un ponte sviluppabile manovrato da quest'ultimo.

Il compito del sig. Caforio era quello di operare sulla piattaforma a circa 40 metri di altezza.

Durante le operazioni di montaggio delle strutture metalliche il ponte sviluppabile si è in un primo momento bloccato e successivamente ha ondeggiato pericolosamente per ragioni ancora in corso di accertamento.

Il sig. Caforio a seguito di tali inconvenienti, operando ad altezza notevole, ha avuto una comprensibile sensazione di paura e appena ridisceso a terra ha espresso le sue rimostranze al capo cantiere e al direttore tecnico.

A questo punto le versioni circa il prosieguo della discussione sono nettamente divergenti, in quanto il sig. Caforio sostiene di aver semplicemente detto di non sentirsi in grado, almeno per quel giorno, di continuare l'attività lavorativa in considerazione dello spavento subito, mentre il capo cantiere e il direttore tecnico, a seguito del rifiuto da parte del sig. Caforio di continuare il lavoro, avrebbero semplicemente constatato l'idoneità del lavoratore allo svolgimento di quel tipo di mansione. Anche circa la risoluzione del rapporto di lavoro le versioni sono contrastanti in quanto il lavoratore afferma di essere stato licenziato mentre il direttore tecnico ha parlato di dimissioni in quanto il lavoratore avrebbe restituito il permesso di ingresso allo stabilimento. Su tutti questi aspetti comunque è in corso anche un procedimento civile in quanto il sig. Caforio ha impugnato il licenziamento.

Indipendentemente dalla risoluzione giudiziaria della vicenda, il caso in esame evidenzia comunque un problema di notevole rilevanza in quanto è sicuramente un fatto grave che un lavoratore possa subire conseguenze sfavorevoli sul piano lavorativo per aver criticato le condizioni di lavoro pregiudizievoli alla tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, peraltro in una situazione in cui era sicuramente esposto ad una condizione di grave pericolo operando ad una altezza notevole su una attrezzatura che aveva evidenziato problemi di funzionamento.

Sotto il profilo normativo, proprio per trovare soluzioni a situazioni del genere, il rappresentante del Governo auspica pertanto che l'Assemblea del Senato possa iniziare quanto prima l'esame del disegno di legge n. 2389, presentato dal senatore Smuraglia, contenente la delega legislativa per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto in esso, tra l'altro, viene esplicitamente sancito il diritto del lavoratore a sospendere la prestazione lavorativa in tutti i casi in cui sussista una ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile.

Tale formulazione, come è facile intuire, si attaglia bene a questo tipo di ipotesi ed estende la previsione attualmente contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che, essendo condizionata dai requisiti della gravità, dell'immediatezza e dell'inevitabilità del pericolo, prescinde del tutto dalla valutazione soggettiva del lavoratore ed in quanto tale appare forse troppo restrittiva.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea preliminarmente che la vicenda oggetto dell'interrogazione da lui sottoscritta avrebbe potuto essere evitata con un diverso atteggiamento del datore di lavoro che, invece di essere soddisfatto di avere evitato un infortunio potenzialmente grave, per non dire mortale, ha proceduto al licenziamento del lavoratore interessato. Esprime quindi l'auspicio che la Direzione provinciale del lavoro e la magistratura, ciascuna nell'ambito di propria competenza, possano pervenire al più presto ad accertare la dinamica degli eventi, ma sin da ora è possibile affermare che la vicenda è emblematica dell'atteggiamento di alcuni imprenditori, che sottovalutano gravemente il problema della sicu-

rezza sul luogo di lavoro. Nel dichiararsi pertanto soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, si associa all'auspicio da questi espresso affinché il disegno di legge n. 2389, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa in materia di sicurezza del lavoro, possa pervenire all'esame dell'Aula del Senato, anche se occorre prendere realisticamente atto che tale prospettiva è resa aleatoria dall'inevitabile affollamento del calendario dei lavori dell'Assemblea che caratterizza sempre la fase conclusiva delle legislature.

Il sottosegretario GUERRINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03395 dei senatori Michele De Luca e Lombardi Satriani, ricordando che in data 24 settembre 1998, il sig. Angelo Morello è stato ricoverato presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna a seguito di una caduta da una scala mentre stava sostituendo, per conto della Ditta La Torre Antonio, delle lampadine per pubblica illuminazione. Era stato assunto il giorno prima.

Il signor Morello, dimesso l'8 ottobre 1998 dall'Istituto ortopedico Rizzoli, si è presentato il 19 ottobre dello stesso anno a una visita di controllo presso gli ambulatori della sede INAIL di Vibo Valentia e il successivo 29 ottobre è stato ricoverato nuovamente presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, ove la sua degenza si è protratta sino al 5 novembre.

Da questa ultima data per l'infortunato si sono alternate le visite di controllo presso l'ambulatorio INAIL di Vibo Valentia a ricoveri presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli. Il 6 dicembre 1999 l'assicurato ha effettuato presso il citato Istituto l'ultimo controllo dal quale il suo stato è risultato stabilizzato con esiti permanenti.

Il 10 dicembre 1999 il dirigente medico della sede INAIL di Vibo Valentia, redigendo il certificato medico definitivo e quindi di ripresa lavoro, ha chiuso il caso Morello con postumi invalidanti nella misura del 35 per cento.

L'INAIL di Vibo Valentia, in data 4 gennaio 2000, ha costituito una rendita a favore del citato assicurato provvedendo ad erogare il saldo dell'indennità temporanea, nella misura di circa 120 mila lire. Per il periodo indennizzato dall'INAIL - dal 26 settembre 1998 al 12 dicembre 1999, per un totale di 443 giorni - l'importo erogato complessivo è stato di lire 25.414.240.

A seguito di visita collegiale, effettuata in data 28 gennaio 2000, tra l'INAIL, il Patronato ITAL, il prof. Fiori (esperto di Medicina legale e delle assicurazioni), il dott. Meddis della sede INAIL di Vibo Valentia e la dottoressa Molina, medico curante dell'infortunato, in data 31 gennaio 2000 è stata riaperta la pratica con la sospensione della rendita al sig. Morello. Infatti, dall'esame della documentazione medica e degli ultimi accertamenti diagnostici effettuati, la Commissione ha convenuto che il lavoratore non era in grado di riprendere la propria attività il giorno 13 dicembre 1999 come in un primo tempo aveva stabilito l'INAIL di Vibo Valentia, sulla base del parere espresso dall'Istituto Ortopedico Rizzoli,

e in conformità a questa decisione il sig. Morello è stato ricollocato in «indennità temporanea» per ulteriori cure mediche e riabilitative.

Si fa inoltre presente che dalla visita collegiale è emerso che il sig. Morello, negli anni '80 aveva subito un trauma cranico per un infortunio extralavoro dal quale sono residuati disturbi psichici che a parere dell'interessato si sarebbero aggravati in seguito all'evento dannoso del settembre 1998.

In data 3 febbraio 2000 la sede INAIL di Vibo Valentia ha stabilito di ricoverare l'assicurato presso il Centro INAIL di Volterra, specializzato per la riabilitazione. Ma lo stesso infortunato ha chiesto di spostare la data del proprio ricovero al 9 febbraio, in quanto desideroso di essere presente alla nascita del suo terzo figlio.

Il signor Morello, a pochi giorni dal suo ricovero al centro INAIL di Volterra (1 marzo 2000), presso il quale era stato accompagnato, come da sua richiesta, da un infermiere della sede INAIL di Vibo Valentia, ha chiesto di essere dimesso per alcuni giorni per motivi personali. Pur avendo concordato il suo rientro al Centro di riabilitazione per l'8 marzo il signor Morello ha inviato un ulteriore certificato medico di 5 giorni per riposo e terapia, e si è presentato solo il 10 marzo presso il centro di Volterra, ove si trova attualmente in cura.

Come può rilevarsi dalla descrizione della vicenda, la sede INAIL di Vibo Valentia ha operato correttamente nei confronti del signor Morello per il quale si auspica un miglioramento delle sue condizioni fisiche, i cui postumi permanenti saranno giustamente valutati al termine del periodo di riabilitazione.

Nel dichiararsi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, il senatore Michele DE LUCA precisa che la sua interrogazione aveva il fine di rendere pubblica una descrizione oggettiva, quale quella fornita dal Sottosegretario, della vicenda che ha avuto come protagonista il signor Morello, considerato che le manifestazioni pubbliche di protesta da questi intraprese rendono opportuna una informazione sul caso che renda giustizia alla verità.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

*IN SEDE REFERENTE*

**(195) SALVATO ed altri.** – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

**(2873) CURTO.** – *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

**(3100) PELELLA ed altri.** – *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

**(4709) BOSI.** – *Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto.*

– e **petizione n. 582** ad essi attinente

(Esame del disegno di legge n. 4709, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4709 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso – per quanto concerne i disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100 – nella seduta dell'8 giugno 2000.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al relatore per l'esposizione preliminare sul disegno di legge n. 4709, rileva che l'accentuarsi dell'attenzione per le problematiche trattate nei disegni di legge in titolo, soprattutto nelle aree del paese maggiormente interessate dal problema dell'amianto, rende quanto mai opportuna una ripresa dell'esame, con la valutazione di alcuni elementi di novità, relativamente alle iniziative del Governo in materia di lavori usuranti.

Il relatore BATTAFARANO osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 4709, nel proporre un'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto, affronta la stessa materia trattata dai disegni di legge nn. 195 e connessi, propone pertanto che l'esame proceda congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il relatore BATTAFARANO prosegue quindi associandosi alle considerazioni del Presidente sulla crescita dell'interesse attorno alle problematiche del regime previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto e ricorda che nelle precedenti sedute si convenne di orientarsi nel senso della predisposizione di un testo unificato che, anche in considerazione della ridotta disponibilità di tempo prima della conclusione della legislatura, si limitasse a definire i profili più rilevanti. In primo luogo, si è posta la questione di un ripensamento del limite dei dieci anni di esposizione all'amianto, come definito al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, dato che esso ha costituito in passato un fattore di ingiusta esclusione di numerosi lavoratori dai benefici previdenziali disposti da tale normativa. Su questo tema vi sono state numerose pronunce della magistratura che, anche se non in modo costante, si sono orientate prevalentemente nel senso di un riconoscimento del diritto dei lavoratori. Anche la Corte costituzionale si è pronunciata sulla materia, per escludere i lavoratori già in pensione dal godimento dei benefici previdenziali stessi. Sempre in questo ambito, è da segnalare la posizione dell'INPS, che in una prima fase ha dato esecuzione alle sentenze della magistratura in favore

dei lavoratori, ed ora pretende la restituzione delle somme erogate. Il secondo aspetto, che investe anche un profilo di costituzionalità, nel senso della parità di trattamento, riguarda l'esclusione dei dipendenti pubblici dall'applicazione della normativa previdenziale recata dalla legge n. 257 del 1992, che interessa soltanto i lavoratori iscritti all'INPS.

Dopo aver ricordato che per il futuro deve essere chiaro che le attività di bonifica dell'amianto devono avvenire nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di tutte le altre norme vigenti in materia di sicurezza, e dopo aver sottolineato che lo Stato deve poter intervenire, anche nell'esercizio dei poteri sostitutivi ad esso spettanti, per promuovere le attività di fuoriuscita dall'amianto, il relatore fa presente che da recenti notizie apparse sulla stampa risulta che la Commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha concluso i suoi lavori, relativamente all'attuazione del decreto ministeriale sui lavori particolarmente usuranti, per la parte riguardante i lavoratori impegnati nelle attività connesse all'amianto, individuando alcuni criteri per definirne il regime pensionistico. Chiede pertanto chiarimenti al rappresentante del Governo e in particolare intende sapere se nel decreto che verrà emanato si affronteranno i problemi relativi al periodo di esposizione e all'estensione dei benefici previdenziali ai dipendenti pubblici, poiché occorrerà valutare l'esigenza di coordinare al riguardo l'iniziativa del Governo e quella del Parlamento.

Il senatore MANZI condivide le osservazioni del relatore e richiama l'attenzione sull'atteggiamento dell'INPS, che in alcune zone chiede la restituzione di somme già percepite dai lavoratori in esecuzione di specifiche pronunce della magistratura. Su tale questione egli vorrebbe conoscere l'orientamento del Governo.

Il senatore PELELLA osserva che, nel corso della discussione in Commissione sui disegni di legge in titolo, si è posto il problema di distinguere tra la normativa per il futuro, relativamente alle attività residue di bonifica di siti e aree interessate dall'amianto, in linea con gli obiettivi posti dalla legge n. 257 del 1992, e la disciplina delle situazioni pregresse, ben più complessa e suscettibile di creare rilevanti discriminazioni e disparità di trattamento nell'attribuzione dei benefici previdenziali. Egli condivide l'orientamento riassunto dal senatore Battafarano per quel che riguarda le linee portanti di una nuova proposta di testo unificato, e ritiene che l'adozione di un decreto del Governo sui lavori usuranti, per quanto attiene allo specifico settore dell'amianto, potrà concorrere positivamente al riassetto normativo della materia, fermo restando che il problema della definizione delle situazioni pregresse deve essere affrontato assicurando la certezza dei diritti effettivamente esigibili e soprattutto delineando risposte equilibrate e rispettose dell'equilibrio dei conti pubblici ed evitando di porre oneri impropri a carico della fiscalità generale.

Il sottosegretario GUERRINI osserva preliminarmente che occorre valutare con grande attenzione l'impatto sui conti pubblici che potrebbe derivare dal superamento del limite dei dieci anni di esposizione all'amianto, di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, e dall'estensione dei benefici previdenziali ivi disposti ai dipendenti pubblici, poichè anche un obiettivo condivisibile deve rapportarsi con le risorse disponibili. L'interpretazione autentica di tale normativa contenuta nel disegno di legge n. 4709 comporterebbe poi un onere assimilabile a quello derivante dall'annuale manovra di finanza pubblica e, a tale proposito, occorre osservare in linea generale che non si può invocare una legge finanziaria che tenga conto delle ragioni della competitività del sistema economico e predisporre poi normative di settore suscettibili di conseguire effetti catastrofici sui conti pubblici.

Per quanto riguarda i quesiti posti dal senatore Battafarano, il Sottosegretario informa che nella giornata di ieri il Comitato tecnico-scientifico ha concluso con voto unanime i suoi lavori, relativamente al problema dell'attuazione della normativa sul riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori esposti all'amianto. Il regolamento che il Governo si accinge a predisporre, senza cercare scorciatoie o limitare i benefici a singole categorie, dovrebbe prospettare un complesso di criteri omogenei tali da comporre una griglia interpretativa entro la quale le diverse esigenze possano essere valutate in modo omogeneo, congiuntamente alla sussistenza dei requisiti necessari per godere dei benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente. L'adozione di criteri rigorosi per riconoscere la sussistenza dei diritti, e conseguentemente respingere le richieste prive di fondamento, dovrebbe essere sostenuta da un'azione di monitoraggio, eventualmente attraverso l'istituzione un osservatorio permanente, del quale il Ministro potrebbe avvalersi per seguire l'intera vicenda dei lavori usuranti. Nella valutazione del documento adottato dal Comitato tecnico scientifico occorrerà inoltre approfondire il problema della ripartizione degli oneri previdenziali tra i lavoratori e le imprese, nonché quello degli obblighi a carico dello Stato. Vi è, per questo aspetto, l'esigenza di individuare un platea onnicomprensiva, al fine di ridurre l'onere gravante sui singoli soggetti; d'altra parte, un eventuale tentativo di eludere la partecipazione alla spesa potrebbe tradursi in un pregiudizio per i possibili destinatari della normativa, poichè non individuare le categorie interessate equivale ad escluderle dalla possibilità di fruire dei benefici previdenziali.

Il Sottosegretario osserva che una puntuale definizione dei problemi previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, e più in generale per i lavori particolarmente usuranti, potrà concorrere a definire meglio la prospettiva di lungo periodo della spesa previdenziale, rendendo più certi anche i dati sui quali si fonderà la verifica prevista per il 2001. Va anche osservato che l'individuazione di criteri ben definiti appare necessaria non soltanto per risolvere in forma previdenziale il problema di risarcire i lavoratori che hanno operato in condizioni di particolare usura, ma offre anche un terreno più certo per l'adozione di specifiche azioni di prevenzione. Egli condivide pertanto le osservazioni del relatore e del senatore

Pellella sulla necessità di verificare puntualmente la contiguità tra le soluzioni prospettate nel regolamento che il Governo metterà a punto, dopo una verifica con le parti sociali, e l'iniziativa legislativa in corso. A tale proposito, suggerisce alla Commissione di valutare l'opportunità di prevedere l'indicazione di un termine finale per la proposizione delle domande per il conseguimento del beneficio previdenziale di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992. Egli ha ben presente anche il problema posto dal senatore Manzi, ma dare una soluzione ad esso significa a suo parere affrontare il problema più complesso del passaggio da una logica risarcitoria ad una logica di prevenzione. Rispondendo al quesito posto dal senatore Battafarano al termine del suo intervento, il Sottosegretario chiarisce che nel documento del Comitato tecnico-scientifico non c'è un richiamo specifico al limite dei dieci anni di esposizione all'amianto e alla possibile estensione dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992 ai dipendenti pubblici. Rispondendo poi ad un quesito del PRESIDENTE, il rappresentante del Governo fa presente che il testo predisposto dal Comitato tecnico-scientifico al momento non è disponibile, in quanto non ancora formalizzata, non avendone ancora preso visione lo stesso Ministro del lavoro.

Concludendo la sua esposizione, il Sottosegretario suggerisce alla Commissione di valutare l'opportunità di avviare un confronto, con le modalità che la Commissione stessa riterrà opportuno stabilire, coinvolgendo gli enti e i soggetti interessati dalle problematiche recate dai disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE osserva che dall'esposizione del rappresentante del Governo emergono delle novità significative, che dovranno essere ulteriormente valutate, e condivide il suggerimento di acquisire il parere di interlocutori qualificati sull'ipotesi di un nuovo testo normativo che potrà essere formulato anche tenendo conto dell'esito dei lavori del Comitato tecnico scientifico. Pertanto egli ritiene opportuno, al fine di approfondire questo aspetto, proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nelle sedute che verranno convocate per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**347<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

La senatrice Carla CASTELLANI rileva che, al di là delle trasformazioni subite durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge in titolo mantiene il suo carattere di sanatoria, che però nel caso specifico riveste un'effettiva necessità, trattandosi di una messa a norma e stabilizzazione di un grande numero di personale precario, pari addirittura a circa il 30 per cento del personale medico operante nel Servizio sanitario nazionale. Alcune modalità della sanatoria prevista, peraltro, adombrano il rischio di un certo impoverimento della professionalità del personale medico: è il caso soprattutto del comma 2 dell'articolo 2 che, in riferimento ai riservatari di una quota pari al 50 per cento del concorso di cui al comma 1, stabilisce criteri non sufficientemente rigorosi, apparendo in particolare insufficiente un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi, nemmeno continuativi, per gli incarichi provvisori svolti.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo rappresenta invece un atto dovuto, provvedendo al riconoscimento anche ai fini dell'inquadramento nei posti di organico del titolo di specializzazione in psicoterapia

già riconosciuto equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitarie.

L'articolo 4 contiene poi, a giudizio della senatrice Castellani, una norma pienamente condivisibile, che dispone l'attribuzione delle mansioni di dirigente di primo livello al personale medico operante nelle unità di anestesia e rianimazione e di radiologia pur senza essere provvisto del relativo diploma di specializzazione. Si dà in questo modo soluzione ad un problema di grande importanza per l'efficacia e l'efficienza delle strutture sanitarie: basti pensare che nel 1998 gli anestesisti sprovvisti di specializzazione operanti all'interno del Servizio sanitario nazionale erano oltre mille e che sempre in tale anno per tali funzioni si registrava comunque una carenza di circa 1.500 unità. La posizione del personale a cui si riferisce l'articolo in oggetto richiederebbe peraltro un ulteriore intervento in linea con il suggerimento avanzato dalla relatrice Bernasconi circa l'esigenza di individuare le modalità per l'acquisizione da parte degli anestesisti e dei radiologi del relativo diploma di specializzazione.

La senatrice Carla Castellani giudica infine condivisibile l'articolo 6, concernente il regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi, mentre, con riferimento all'articolo 8, evidenzia l'opportunità di procedere ad una revisione degli accessi alle scuole di specializzazione che sia in grado di porre riparo allo squilibrio attualmente esistente rispetto alla richiesta di determinate specialità proveniente dal mercato del lavoro.

Il senatore MONTELEONE osserva come il puntuale ripetersi di provvedimenti di sanatoria cosiddetti omnibus rappresenti la migliore dimostrazione del fallimento di una simile scelta di politica legislativa, rispetto alla quale assai preferibile sarebbe stato procedere attraverso specifici provvedimenti di settore in grado di definire esaustivamente le problematiche attinenti al personale di una determinata specialità o di specialità affini. Se è impossibile assumere una posizione di contrarietà rispetto al provvedimento in esame, giacché questo significherebbe protrarre situazioni di precariato assai dannose per l'efficienza del servizio pubblico, d'altra parte non è possibile nemmeno nascondersi le carenze e le imperfezioni della sanatoria che si sta per varare. Oltre ai rilievi concernenti il rischio di inadeguata garanzia della professionalità del personale medico che si intende stabilizzare, va rilevato che, poiché il diploma di specializzazione è per legge necessario ai fini dell'esercizio della professione di radiologo e di anestesista, l'attribuzione delle relative mansioni al personale medico non provvisto di diploma finisce per legare necessariamente la carriera di questo personale al servizio pubblico, senza possibilità di alcuna opzione alternativa. A riguardo è senza dubbio fondata l'esigenza di riconoscere a tale personale la possibilità di acquisire il diploma di specializzazione, ma sembra assai problematico individuare le modalità attraverso le quali soddisfare tale esigenza.

In conclusione il senatore Monteleone sottolinea l'opportunità di meglio definire le posizioni interessate dal disegno di legge in esame ed au-

spica che a tal fine l'approvazione o l'accoglimento di specifici ordini del giorno possa rappresentare, contrariamente a quanto di norma avviene, uno strumento efficace.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice BERNASCONI si sofferma su alcuni specifici quesiti avanzati nel corso della discussione. Per quanto concerne le garanzie di un'adeguata professionalità del personale medico interessato dal disegno di legge, in particolare dall'articolo 2, va ricordato che la riserva del 50 per cento dei posti opera solo a favore di soggetti i quali abbiano svolto un incarico provvisorio per un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi; anche se in teoria sarebbe forse stato preferibile prevedere un periodo più lungo ed eventualmente continuativo di servizio, l'intervento normativo non può non tener presente il fatto che in molte aziende del Mezzogiorno vi è la prassi di coprire un posto attraverso l'assegnazione a rotazione di incarichi provvisori della durata di soli quattro mesi. Inoltre occorre considerare che il citato articolo prevede sì una riserva di posti, ma all'interno di un concorso aperto anche agli esterni e nel quale si procederà, ai fini della graduatoria, anche alla valutazione dei titoli.

Per quanto riguarda poi la posizione degli anestesisti e dei radiologi di cui all'articolo 4, è a suo giudizio insufficiente, in prospettiva, la disposizione che provvede alla loro collocazione come dirigenti di primo livello, sussistendo l'esigenza di prevedere per tale personale la possibilità di acquisire il relativo diploma di specializzazione. A tal fine un'ipotesi percorribile – ed in tal senso ella si riserva di presentare uno specifico ordine del giorno – potrebbe essere quella di porli in soprannumero nelle scuole di specializzazione, riconoscendo loro lo svolgimento della parte pratica del corso in virtù delle funzioni operative svolte negli ospedali.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, nel condividere le argomentazioni svolte dalla senatrice Bernasconi, precisa al senatore Bruni che il concorso di cui all'articolo 2 prevede, per i riservatari della quota del 50 per cento, precisi parametri che dovranno essere rispettati in sede applicativa nello svolgimento del concorso e che pertanto rappresentano una sufficiente garanzia rispetto al rischio di assunzioni discrezionali o discriminatorie. Il provvedimento costituisce una sanatoria necessitata e dovuta nei confronti di talune categorie di personale: peraltro, pur tenendo ferma l'esigenza di una celere approvazione del provvedimento, il Governo è disponibile ad accogliere e dare effettiva applicazione agli ordini del giorno preannunciati dalla relatrice Bernasconi al fine di colmare talune carenze presenti nel testo.

Su indicazione del presidente CARELLA, la Commissione fissa quindi il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 12 ottobre 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3984) CARELLA ed altri. – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre 1999.

Il relatore MONTELEONE illustra il nuovo testo del disegno di legge, nel quale anche per superare talune perplessità emerse in Commissione affari costituzionali, si precisa che la nuova classificazione viene proposta per definire l'ipovisione e la cecità secondo parametri obiettivi e conformi alla moderna medicina oculistica, ad esempio tenendo conto anche dell'ipovisione perimetrale, piuttosto che secondo criteri tradizionali di tipo empirico, tuttora vigenti nella legislazione italiana.

Il presidente CARELLA, preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame in attesa che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente esprima il parere di sua competenza sul nuovo testo.

**(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

Prende la parola il senatore DE ANNA il quale sottolinea come il problema del *doping*, che può essere definito come l'illecita manipolazione del corpo umano al fine di alterare il risultato di competizioni sportive, riveste grande attualità, come da ultimo dimostrato nei recentissimi giochi olimpici di Sidney. Si tratta in effetti di un fenomeno che ha ormai investito l'intero mondo sportivo, propagandosi dagli sport più ricchi, per i quali sembra più forte la tentazione di manipolare il risultato delle gare, a quelli a carattere dilettantistico e persino amatoriale. Una simile pratica, che si concreta non solo nell'uso di sostanze farmacologiche ma anche nell'adozione di pratiche mediche non consentite, non solo determina una completa distorsione dei valori sportivi – al punto tale che è ormai divenuto quasi impossibile riconoscere un vero campione da chi invece ottiene risultati agonistici anche eccezionali solo in virtù della frode – ma costituisce anche un gravissimo attentato alla salute, in grado di determinare danni irreparabili per l'atleta.

Di fronte a tale preoccupante situazione, è evidente la necessità di approvare tempestivamente un disegno di legge che, se è stato il frutto della costruttiva dialettica parlamentare sia presso la Commissione che nell'altro ramo del Parlamento, giunge tuttavia con un certo ritardo. Il Gruppo di Forza Italia si asterrà pertanto dal presentare emendamenti, limitandosi eventualmente ad ordini del giorno, pur in presenza di alcune carenze e difetti presenti nel testo. Tra questi vanno ricordati soprattutto la mancata disciplina del fenomeno del *doping* nelle competizioni in cui partecipano animali, un eccessivo rigore delle sanzioni penali previste, rispetto alle quali era forse preferibile dare maggiore spazio alle attività di prevenzione ed allo svolgimento di campagne informative, e l'indubbia insufficienza delle risorse finanziarie previste per l'applicazione della legge, posta oltretutto interamente a carico del CONI.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3984

### Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive

#### Art. 1.

*(Campo di applicazione)*

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

#### Art. 2.

*(Definizione di ciechi totali)*

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

#### Art. 3.

*(Definizione di ciechi parziali)*

1. Si definiscono ciechi parziali:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

**Art. 4.***(Definizione di ipovedenti gravi)*

1. Si definiscono ipovedenti gravi:
  - a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  - b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

**Art. 5.***(Definizione di ipovedenti medio-gravi)*

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
  - a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  - b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

**Art. 6.***(Definizione di ipovedenti lievi)*

1. Si definiscono ipovedenti lievi:
  - a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  - b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**458<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE**(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47**(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995**(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori**(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie**(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio***– e petizione n. 653, ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4337, già assunto a testo base, ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.1, giudicando eccessivamente limitativo il testo del comma 1: le opere abusive potrebbero infatti anche sfuggire al censimento, come ipotizza anche il senatore RIZZI che richiede un chiarimento sulla locuzione «comunque censite» e sul regime giuridico applicabile a ciò che non risulta censito.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 ed 1.12.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.10 ed 1.11.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 1.6 ed 1.9; dopo aver rilevato, in riferimento al comma 1, che spesso i comuni vengono a conoscenza di opere abusive per via diversa dalla richiesta di condono, suggerisce poi al relatore – il quale si riserva di presentare apposito emendamento – di anteporre il termine di realizzazione delle opere alla prima volta in cui compare nel comma la parola «realizzate».

Sugli emendamenti all'articolo 1 si apre un breve dibattito.

Il presidente GIOVANELLI esprime preferenza per la locuzione «ultimate», in riferimento alle opere abusive, utilizzando così la medesima terminologia adoperata nel condono del 1994; il senatore MANFREDI preferirebbe che ci si riferisse alle opere in costruzione entro il termine del 31 dicembre 1993, mentre il senatore CAPALDI invita a far riferimento a termini e modalità già utilizzati nella legge n. 724 del 1994.

Il senatore CAPALDI, in riferimento all'emendamento 1.1, ricorda altresì le modalità di censimento dell'abusivismo esistente: le opere abusive che abbisognerebbero di concessione edilizia sono segnalate dal comune al presidente della regione, che trasmette l'elenco al Ministero dei lavori pubblici; poiché però tale segnalazione non concerne le opere che necessiterebbero di mera autorizzazione (come quelle che constano di mera variazione di destinazione d'uso), si spiega la locuzione «comunque censite» utilizzata al comma 1.

Il senatore SPECCHIA dichiara che, finché l'amministrazione competente non si trova nelle condizioni conoscitive idonee, spesso opere abusive – contrarie alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti – non risultano censite eppure gravano sul territorio. Dopo che il relatore PAROLA ha paventato il rischio di interpretazioni volte ad una surrettizia riapertura di termini, il senatore RIZZI conclude dichiarando che – in ordine all'istanza contenuta nell'emendamento 1.1 – nessuna risposta è giunta dal Governo (assente in seduta) in termini di chiarimento della parte dell'articolo 1 di cui il Gruppo Forza Italia chiede la soppressione.

Non facendosi osservazioni, si accantona il seguito dell'esame dell'articolo 1 e si passa all'articolo 2 ed ai relativi emendamenti.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 2.1, seguito dal senatore COLLA che illustra l'emendamento 2.2.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.3 e 2.4; indi, non facendosi osservazioni, dispone l'accantonamento dell'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4337

### Art. 1.

#### 1.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque censite».*

---

#### 1.2

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI  
RICCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque censite».*

---

#### 1.3

COLLA, MORO

*Al comma 1, sostituire la parola: «censite» con la seguente: «segnalate».*

---

#### 1.4

COLLA, MORO

*Al comma 1, sostituire la parola: «censite» con la seguente: «individuate».*

---

**1.5**

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, dopo le parole: «realizzate nelle aree» inserire le seguenti: «a rischio sismico ed idrogeologico, nonché nelle aree».*

---

**1.6**

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Al comma 1, dopo le parole: «realizzate» inserire le seguenti: «nelle zone classificate sismiche e».*

*Conseguentemente, nel titolo del Capo I, dopo la parola: «edilizio» inserire le seguenti: «nelle zone classificate sismiche e».*

---

**1.7**

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» con le seguenti: «alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, come modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».*

---

**1.8**

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «realizzate nelle aree e negli immobili soggetti ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, regioni e comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla citata legge n. 47 del 1985.».*

---

**1.9**

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «realizzate entro il 31 dicembre 1993».*

---

**1.10**

COLLA, MORO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1999».*

---

**1.11**

COLLA, MORO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1998».*

---

**1.12**

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle opere abusive per le quali sia stata emanata sentenza di condanna o di patteggiamento che abbiano disposto la demolizione, non ancora eseguita all'atto della data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**Art. 2.****2.1**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «e della legge 27 febbraio 1985, n. 47».*

---

**2.2**

COLLA, MORO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, al responsabile dell'abuso é equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale é stato eseguito l'intervento abusivo;».*

---

**2.3**

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, al responsabile dell'abuso é equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale é stato eseguito l'intervento abusivo;».*

---

**2.4**

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, per «nucleo familiare» si intendono, oltre al responsabile dell'abuso, il coniuge ed i figli risultanti nello stato di famiglia del responsabile dell'abuso al 31 dicembre 1999».*

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**80ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MAZZUCA POGGIOLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che risulta assegnato alla Commissione in sede deliberante un disegno di legge di propria iniziativa contenente misure volte a contrastare la reiterazione dei reati di pedofilia, rispetto al quale, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del Regolamento, i senatori del Gruppo di Forza Italia e Alleanza Nazionale hanno richiesto il trasferimento in sede referente. È notizia di questi giorni che da parte di vari gruppi politici saranno presentati altri disegni di legge sulla materia. Data l'estrema delicatezza dell'argomento e l'ampio dibattito in corso nel Paese e nelle varie sedi istituzionali su questa tematica, pone alla riflessione di tutti i gruppi politici l'opportunità di procedere al loro esame con la necessaria speditezza, in modo da fornire risposte quanto più precise e puntuali.

La senatrice CASTELLANI, pur condividendo le osservazioni della Presidente, fa presente tuttavia che da parte del Governo dovrebbe essere posta la massima attenzione a che la normativa esistente in materia di reati di pedofilia trovi piena ed efficace applicazione.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

(2888) *SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

(1829) *FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici*

(3345) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici*

(3620) *LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile*

(3866) *MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 settembre 2000.

La senatrice DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione, ricorda che sono stati inviati a tutti i commissari gli emendamenti recanti i primi tre articoli del testo unificato in materia di psicologo scolastico, riformulati tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito e avvalendosi anche del contributo del sottosegretario Manzini, nonché con riferimento ai contenuti della Convenzione in materia di psicologo nelle scuole sottoscritta dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il sottosegretario MANZINI concorda sui contenuti degli emendamenti proposti dalla relatrice che riformulano gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento, proponendo peraltro un accorpamento nell'articolo 1 anche dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 proposto dalla relatrice. In particolare, sottolinea l'opportunità di sostituire l'espressione «centri specializzati» di cui all'emendamento 2.13 (nuovo testo) con quella di «strutture specializzate».

La senatrice SCOPELLITI lamenta che allo stato attuale risultino distribuite le sole riformulazioni relative ai primi tre articoli, mentre sarebbe necessario disporre dell'intero testo per elaborare proposte emendative. Tra l'altro, tenuto conto che tali proposte sono pervenute giovedì 28 settembre u.s., la maggior parte dei commissari non ha potuto ragionevolmente prenderne visione che nella settimana successiva. Richiede pertanto che sia concesso un ulteriore termine per la presentazione di subemendamenti.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI precisa che gli accordi intercorsi erano nel senso di convocare la seduta della Commissione dopo una settimana dall'invio degli emendamenti e che proprio a tali accordi si è doverosamente attenuta. Questo non toglie che, se così ritenga la Commissione, possano essere concessi ulteriori tempi di valutazione.

La senatrice CASTELLANI preannuncia la presentazione di due subemendamenti all'articolo 1, il primo tendente a sopprimerne il comma 2

enunciativo degli scopi dello svolgimento del Servizio di psicologia scolastica, il secondo volto a riformulare i contenuti dello stesso comma.

Il sottosegretario MANZINI propone di modificare l'espressione «istituzioni scolastiche autonome» di cui al comma 2 dell'emendamento 1.19 (nuovo testo) della senatrice Daniele Galdi con quella di «singole istituzioni scolastiche».

Il senatore CALLEGARO, nel preannunciare anch'egli la presentazione di propri subemendamenti, si dichiara in linea di massima contrario all'eccessiva invadenza della figura dello psicologo e a un eventuale supporto da questi fornito in mancanza del consenso esplicito dei genitori. Concorda la senatrice CASTELLANI, che mette in guardia contro i pericoli di conferire alla figura dello psicologo scolastico eccessivi spazi nella formazione della personalità del fanciullo.

La senatrice BRUNO GANERI, nel prendere atto che in questi anni il disagio giovanile è andato crescendo, sottolinea l'urgenza di istituire questo Servizio quale supporto al mondo della scuola.

Il sottosegretario MANZINI rassicura che nessun intervento dello psicologo può essere previsto se non adeguatamente motivato e richiesto dalla scuola nel suo complesso. Se i problemi del fanciullo derivano dalla famiglia, la scuola non può tuttavia disinteressarsene. Pertanto si potrebbe inserire nel provvedimento la disposizione che tali interventi si attuano «su richiesta degli organi collegiali della scuola».

La senatrice SCOPELLITI condivide le obiezioni della senatrice CASTELLANI e del senatore CALLEGARO e ritiene assolutamente presuntuoso affermare, così come contenuto nel testo distribuito, che scopo del servizio di psicologia scolastica sia quello di contribuire a promuovere la formazione della personalità dell'alunno, potendosi configurare in ipotesi anche interventi di tipo autoritativo. Ribadisce quindi la propria richiesta di un ulteriore termine per la presentazione di subemendamenti agli articoli 1, 2 e 3 riformulati dalla relatrice, chiedendo nel contempo di conoscere quali siano i restanti articoli del provvedimento.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI chiarisce che la relatrice Daniele Galdi ha riformulato solo i primi tre articoli del provvedimento, mentre i successivi due articoli sono identici agli articoli 6 e 7 del testo unificato già distribuito.

Propone quindi che il termine per la presentazione di subemendamenti ai primi tre articoli già riformulati dalla relatrice sia stabilito per martedì 10 ottobre, alle ore 19,30.

Concorda la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 E 3866**

**Art. 1.**

**1.19** (nuovo testo)

DANIELE GALDI

*(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)*

1. Le Regioni a statuto ordinario nell'ambito del territorio di loro competenza, provvedono ad istituire il Servizio di Psicologia Scolastica.

1.*bis* Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione. Fino a quando tali enti non avranno legiferato si applica la normativa della presente legge.

2. Scopo dello svolgimento del Servizio di Psicologia Scolastica, quale supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome, è di contribuire a promuovere la formazione della personalità dell'alunno, alla prevenzione dei disagi, al miglioramento della qualità dell'organizzazione e della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.

---

**Art. 2.**

**2.13** (nuovo testo)

DANIELE GALDI

*(Criteri per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica e per i loro interventi)*

1. Le Regioni provvedono ad istituire i servizi di psicologia scolastica e ne disciplinano l'organizzazione, prevedendo espressamente che essi possano ricorrere all'opera di centri specializzati o di singoli professioni-

sti, ove necessario mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, nonché di docenti psicologi delle scuole di ogni ordine e grado iscritti all'ordine che ne facciano richiesta, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, avvalendosi dei servizi di psicologia scolastica predispongono i progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati, con il contributo di specialisti di diversa formazione professionale.

---

### Art. 3.

#### 3.12

DANIELE GALDI

*(Compiti ed attività del servizio di psicologia scolastica)*

1. È compito del Servizio di Psicologia Scolastica:

a) curare il rapporto con gli altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze.

b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione scritta sugli interventi effettuati.

2. Le attività svolte dal Servizio di Psicologia Scolastica comprendono:

a) attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale;

b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del Servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;

c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;

d) attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola, e fra la scuola e la famiglia.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**226<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

In relazione all'esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria, il presidente BEDIN rileva che l'atto n. 37, concernente una proposta di modifica della direttiva 70/156/CEE, sui dispositivi di protezione antincastro anteriore dei veicoli a motore, è stato definitivamente adottato, divenendo la direttiva 2000/40/CE. Tale circostanza, comprensibile nella fase di avvio della trasmissione al Parlamento dei progetti di atti comunitari da parte del Governo e di definizione di meccanismi appropriati per l'esame degli stessi, evidenzia l'importanza di un esame tempestivo dei suddetti atti in relazione al loro *iter* in seno alle istituzioni comunitarie.

Il senatore BESOSTRI chiede chiarimenti sulla calendarizzazione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2000 (A.S. 4783), per il parere alla 1<sup>a</sup> Commissione, nella quale si prefigura un esame spedito del provvedimento.

Su proposta del Presidente la Giunta conviene di assegnare la priorità al suddetto disegno di legge nelle sedute che si terranno la prossima settimana.

Il presidente BEDIN comunica altresì che il Presidente del Senato, dopo aver annunciato in aula la revoca di tutte le missioni, lo scorso 26 settembre ha scritto alla Giunta richiamando l'attenzione, senza porre in discussione le fondamentali esigenze di informazione degli organi del Senato e dei singoli parlamentari, sulla necessità che le missioni siano limi-

tate nel tempo e nel numero dei parlamentari coinvolti e si concentrino nei giorni in cui l'Assemblea non tiene seduta.

Al riguardo l'oratore propone di rispondere al Presidente del Senato per significare l'adesione della Giunta alla suddetta richiesta, disponendo la sospensione dell'organizzazione della missione già deliberata presso alcuni Stati dell'Unione europea per approfondire le tematiche connesse alle riforme istituzionali, alla Carta dei diritti fondamentali ed alla politica europea in materia di immigrazione, segnalando nel contempo l'esigenza che la delegazione del Senato prenda parte alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Versailles. La partecipazione di una delegazione della Giunta a tale evento adempie ad un implicito obbligo derivante dal protocollo sui parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam, costituisce una condizione necessaria per l'esame del contributo sulla politica europea in materia di immigrazione presentato dalla Giunta, che non potrebbe essere preso in considerazione in assenza dei proponenti, e risponde ai requisiti fissati dal Presidente del Senato, non tenendosi la riunione in concomitanza con le sedute dell'Aula.

Convieni la Giunta sulla proposta del Presidente.

Il presidente BEDIN comunica infine che, d'intesa con la XIV Commissione della Camera, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea svolta congiuntamente dai due organismi, è confermata, martedì 10 ottobre, alle ore 12, l'audizione del ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(34) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.)**

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BETTAMIO illustra il progetto di atto comunitario in titolo il quale rientra in un pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nell'ambito del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, elaborato nel 1999, che a sua volta è seguito ad un Libro verde sulla legislazione in materia alimentare del 1997, essenzialmente circoscritto alla questione dell'armonizzazione della normativa degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Il Libro bianco del 1999 affronta invece in modo più articolato la questione della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari e dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sui requisiti sostanziali di tali prodotti. Esso configura anche l'istituzione di una Autorità europea specificamente competente per la materia e si accompagna ad un piano d'azione che include circa 80 provvedimenti comunitari. Fra questi rientrano appunto il progetto di direttiva in esame, sugli integratori alimentari, costituiti da fonti concentrate di so-

stanze nutritive quali vitamine e minerali, nonché una direttiva sugli alimenti arricchiti, prodotti cui sono state aggiunte sostanze nutritive.

L'obiettivo della direttiva in esame, in particolare, è quello di proteggere i consumatori preservando nel contempo delle condizioni di concorrenza nel mercato interessato. A tal fine vengono tra l'altro fissati il tenore massimo di vitamine e minerali ammissibile negli integratori – tenendo conto non solamente dei valori nocivi ma anche delle diverse abitudini e preferenze nei vari Stati membri – nonché specifiche regole in materia di etichettatura.

L'oratore illustra altresì una nota del Ministero della Sanità dalla quale si evince il sostegno dell'Italia per la suddetta direttiva con l'auspicio, tuttavia, che le misure di armonizzazione siano estese anche a sostanze diverse dalle vitamine ed i minerali. L'Italia ha anche sottolineato l'esigenza di indicare dei livelli di assunzione giornaliera raccomandati dei vari nutrienti oltre che di definire i livelli vietati in quanto nocivi. Il Governo condivide inoltre quelle disposizioni della direttiva che subordinano la concessione dell'autorizzazione a commercializzare i suddetti prodotti alla presentazione dell'etichetta dei prodotti stessi alle Autorità competenti degli Stati membri.

Il relatore rileva infine come, a proposito degli atti comunitari, non si ponga, come per i disegni di legge, l'esigenza di una valutazione della loro conformità con la normativa comunitaria vigente, quanto piuttosto quella di un approfondimento del merito degli stessi. È questo, infatti, il senso del coinvolgimento dei parlamenti nazionali nella fase formativa del diritto comunitario.

Proponendo, quindi, di esprimere un parere favorevole sull'atto comunitario in titolo, con le osservazioni formulate dall'Italia nel corso delle trattative, l'oratore sottolinea tuttavia l'esigenza di definire procedure appropriate per un più efficace approfondimento dei suddetti testi. Egli esprime altresì rammarico per il fatto che non sia stata accolta la proposta di trasformare la Giunta in una Commissione permanente, atteggiamento che pone il Senato in posizione squilibrata rispetto all'altro ramo del Parlamento, dove la Commissione omologa ha lo *status* di Commissione permanente. Si pone infine l'esigenza di dotare la Giunta di strumenti adeguati per valutare atti complessi come quello in titolo affinché essa non debba attenersi esclusivamente alle note trasmesse dal Governo.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'esposizione sul provvedimento in titolo e per aver affrontato, più in generale, la questione della definizione di una procedura appropriata per l'esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria. Come opportunamente rilevato dal senatore Bettamio, in questa sede non si pone infatti la questione della conformità con il diritto comunitario dei provvedimenti in esame bensì emerge la necessità di una valutazione del loro impatto sull'ordinamento giuridico e sul sistema socio-economico interno.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea l'importanza di definire una disciplina comunitaria per gli integratori alimentari, sostanze che hanno causato degli incidenti mortali negli Stati Uniti, ascrivibili all'introduzione di batteri geneticamente modificati nei suddetti prodotti, che hanno dato luogo ad elementi tossici non riscontrabili da analisi come quelle previste nella direttiva in esame. Tali analisi non consentono infatti una verifica chimica completa dei prodotti finali. Si pone quindi l'esigenza di vietare l'utilizzo di organismi geneticamente modificati – più opportunamente impiegati per la preparazione di specialità farmaceutiche – nella produzione di integratori alimentari.

L'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di definire un elenco delle vitamine e delle altre sostanze ammissibili e di fissare delle quantità ottimali giornaliere, che non devono coincidere con i limiti vietati perché nocivi ma devono collocarsi al di sotto di tali soglie.

Il relatore BETTAMIO precisa che il progetto di direttiva in titolo reca un allegato che specifica le vitamine ed i minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari benché la fissazione dei limiti venga rinviata ad un'apposita procedura. L'oratore ricorda inoltre che nel negoziato l'Italia ha sostenuto la posizione di estendere il campo di applicazione della direttiva ad altri tipi di integratori, quali quelli a base di aminoacidi, piante ed estratti vegetali idonei per uso alimentare.

Il senatore MIGNONE sottolinea la necessità di introdurre delle norme che disciplinino a livello comunitario il settore degli integratori alimentari. Ritenendo che questi siano generalmente superflui per chi segue le tradizionali abitudini alimentari italiane ed europee, l'oratore rileva tuttavia l'esigenza di proteggere i consumatori esposti alle pressioni della pubblicità o che ricorrano a tali sostanze nell'ambito delle attività sportive o di cure estetiche.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le considerazioni espresse dal Presidente e dal relatore.

Il presidente BEDIN rileva come il testo della direttiva, con le osservazioni formulate dal Governo, recepisca in parte le preoccupazioni espresse dal senatore Bortolotto. Nel parere della Giunta potrebbe essere eventualmente aggiunto un riferimento agli organismi geneticamente modificati invitando il Governo a sostenere, anche nel contesto della trattativa sul provvedimento in titolo, il principio di precauzione, in coerenza con la posizione sostenuta nelle altre sedi comunitarie.

Il senatore MANZI, anche alla luce delle considerazioni del senatore Mignone, sottolinea l'esigenza di svolgere un esame più approfondito dei progetti di atti comunitari onde porre il Parlamento in condizione di incidere efficacemente sulla loro formulazione.

Il presidente BEDIN ribadisce l'esigenza di definire una procedura appropriata, ivi inclusi dei meccanismi per la selezione dei provvedimenti meritevoli di maggiore approfondimento, per un'efficace partecipazione della Giunta alla fase ascendente del diritto comunitario. Egli ritiene però che, con le osservazioni che sono state formulate, cui si potrebbe aggiungere un invito al Governo a persistere nel sostenere la candidatura di Parma quale sede dell'istituenda Autorità per la sicurezza alimentare, la Giunta ha effettivamente arrecato un contributo originale al processo formativo della direttiva in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

**(4089) BETTAMIO ed altri – Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo**

**(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) Legge-quadro in materia di incendi boschivi** (approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati)

**(4715) MAZZUCA POGGIOLINI – Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di disporre l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il relatore BORTOLOTTO illustra i suddetti disegni di legge soffermandosi, in particolare, sul disegno di legge n. 580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B, assunto come testo base dalla Commissione di merito, rilevando come esso sia volto, tra l'altro, a colmare i persistenti ritardi nel trasferimento alle regioni delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi ancora esercitate a livello centrale, essenzialmente attraverso il Corpo forestale dello Stato. Il provvedimento, infatti, affida alle regioni l'approvazione di piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che, sottoposti a revisione annuale, includono, fra l'altro, la ricognizione delle aree e dei periodi di rischio, l'individuazione di indici di pericolosità, l'indicazione degli interventi di previsione e prevenzione, anche attraverso sistemi satellitari, e degli strumenti e delle risorse disponibili e delle necessarie attività di formazione. Sono altresì previsti interventi sostitutivi in caso di inadempienza delle regioni mentre l'apprestamento delle necessarie cartografie consentirà di dare applicazione effettiva alle disposizioni che vietano di cambiare la destinazione urbanistica delle aree colpite da incendi. Allo Stato restano compiti attinenti alla definizione di linee guida e di direttive di coordinamento, avvalendosi tra l'altro dell'Agenzia di protezione civile, nonché l'impiego di mezzi aerei. Le regioni assicurano invece il coordinamento delle operazioni a terra e l'impiego di mezzi aerei leggeri quali gli elicotteri.

Dopo aver rilevato come gli altri disegni di legge in titolo, n. 4089 e n. 4715, rechino interventi meno organici del precedente, l'oratore precisa che il disegno n. 4715, in particolare, prevede di elevare da 10 a 20 anni la pena massima per il reato di incendio di boschi, selve e foreste – che viene configurato come reato a sé stante anche dal precedente provvedimento, con la comminazione di una pena massima di 10 anni – ed eleva il vincolo di destinazione d'uso delle aree soggette ad incendi boschivi da 15 a 30 anni.

L'oratore, rilevando che la Commissione di merito ha inaspettatamente concluso l'esame dei provvedimenti in titolo nella seduta di ieri, non ravvisando profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, propone infine di esprimere parere favorevole.

Il senatore LO CURZIO osserva che nella Commissione di merito i rappresentanti del Polo hanno abbandonato l'aula non avendo manifestato la maggioranza alcuna disponibilità a discutere taluni emendamenti volti a definire strumenti e misure più efficaci per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi.

Sottolineando l'esigenza di approfondire ulteriormente l'argomento, eventualmente svolgendo l'audizione dei competenti rappresentanti del Governo, e del direttore dell'Agenzia per la protezione civile, Barberi, l'oratore preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che il provvedimento in titolo trascuri le esperienze svolte in altri Stati europei nella definizione degli strumenti più idonei per affrontare il problema.

Il senatore MIGNONE rileva come talune regioni, come la Basilicata, si siano attivate per far fronte in maniera autonoma al problema degli incendi boschivi.

Il senatore BETTAMIO osserva che il parere della Giunta potrebbe includere l'auspicio di un'intensificazione della cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Il senatore BIASCO sottolinea l'importanza dell'esperienza realizzata in questo settore in paesi europei come la Francia e la Grecia.

Il presidente BEDIN rileva come talune delle considerazioni emerse nel dibattito non attengano ai profili di competenza della Giunta, la quale è chiamata ad esprimersi solamente sulla conformità di disegni di legge in esame con il diritto comunitario. L'oratore propone pertanto di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole, nei termini esposti, includendovi un riferimento all'auspicio all'intensificazione della cooperazione europea in materia, come proposto dal senatore Bettamio.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva a maggioranza la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 4 ottobre 2000**

La Commissione prosegue la discussione instauratasi sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta di ieri, 4 ottobre 2000.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) ha sempre apprezzato la lealtà e l'onestà umana, politica e culturale del Presidente della Commissione, ed oggi conferma questo apprezzamento. Il Direttore del TG1 ha mosso a lui un'accusa che suona in pratica come un'aggressione: nel comportamento del Presidente non vi è invece alcun elemento che possa ritenersi ragione di scandalo. Altre sono le ragioni di scandalo nella vita pubblica del Paese: per esempio, le centinaia di migliaia di concorrenti nei concorsi pubblici, anche degli organi costituzionali; il dissesto del suolo, che causa lutti ad ogni alluvione; l'episodio dei ricercatori costretti all'estero, per agevolare altre persone che beneficiano di episodi di nepotismo. E potrebbe menzionare anche episodi che riguardano la RAI, come le no-

mine che favoriscono tutti i redattori di una determinata struttura, ad eccezione di uno, o le difficoltà di un'impiegata della sede di Napoli nel tutelare i propri diritti riconosciuti da sentenze dell'Autorità giudiziaria.

Il Direttore, peraltro, non chiarisce nel suo editoriale, nè altrove, quale sarebbe stato l'esito della segnalazione del «bigliettino»: avrebbe ugualmente denunciato l'episodio, se non vi fosse stata l'occasione delle sue dimissioni? Sulle varie questioni che si potrebbero enumerare in riferimento alla RAI, bene riassunte in un recente articolo apparso sul quotidiano «La Repubblica», si potrebbe fare riferimento alle fidanzate di manager pubblici, raccomandate per comparire nel festival di Sanremo; alle assunzioni di dirigenti assai quotati, su raccomandazione di un generale dei carabinieri assai noto nel passato; a segnalazioni di prelati e di altre personalità in vista. Questi sono i veri scandali, e sono stati stigmatizzati anche da numerosi componenti del consiglio di amministrazione della RAI, in carica, e del passato. A fronte di una segnalazione forse ingenua del Presidente della Commissione, nessuno si è posto domande relative alle assunzioni massicce effettuate a beneficio degli *staff* della trasmissione «Pinocchio», e di quello di Santoro: in riferimento al reale problema del precariato, cosa potrebbe fare chi rischia di essere ingiustamente scalcato, se non rivolgersi al Presidente della Commissione?

Il collega Rognoni si è ieri riferito alla necessità di approvare il disegno di legge sul riordino della RAI: ritiene che le ultime modifiche proposte in riferimento a tale progetto siano positive, il Polo della libertà farà in proposito tutto ciò che è possibile, ma non può essergli in alcun modo addebitato il protrarsi dei lavori parlamentari. I colleghi Falomi e Paissan insistono nel chiedere le dimissioni del Presidente della Commissione, e non rivolgono altrettanta attenzione all'atteggiamento dei direttori dei telegiornali coinvolti nella vicenda. È necessario voltare pagina, tutti assieme.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.*

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U) ritiene indispensabile che le parti protagoniste della controversia politica in atto acquistino, reciprocamente, la capacità di ascoltarsi l'un l'altra. Personalmente stima il Presidente della Commissione, corretto e leale, e non avrebbe cercato un'occasione politica per provocarne le dimissioni in rapporto ad un episodio specifico: sarebbe un grave errore, come sarebbe errato cogliere il pretesto dei *videochoc* apparsi nei telegiornali per rimuoverne i direttori. Vi sono stati indubbiamente errori in proposito, ma non è giustificato che si determini un clima permanente di aggressione, che potrebbe portare a comportamenti, anche in ambiti parlamentari, del tutto censurabili: questo vale anche in riferimento al Direttore del TG1, nei confronti del quale è stata posta in essere una campagna di aggressione preventiva, alla quale la

Commissione non deve in alcun modo associarsi, per non dare la sensazione di contribuire a destabilizzare il sistema e la RAI: essa rischia ora di essere vista da certa opinione pubblica come un'azienda ove si trovano pedofili: è un clima che rischia di colpire l'onorabilità delle singole persone, inclusi i direttori dei telegiornali.

Peraltro, ritiene opportuno che la presente discussione possa concludersi con l'approvazione di un documento: se il Presidente della Commissione ha ammesso un proprio errore, la Commissione non può non riferirsi alle tematiche generali che sono sottese a tale vicenda. Essa, tuttavia, non può trasformarsi in un organismo che irroga sanzioni, lo ha detto in passato e non ha cambiato idea oggi. Sarebbe semmai utile ascoltare nuovamente il Direttore del TG1, per comprendere i meccanismi dell'informazione pubblica, e capire quali elementi specifici possono consentire la ricostruzione dell'intera vicenda.

Ha ascoltato ieri le riflessioni di molti colleghi, in particolare del deputato Follini, ed è convinto che sia necessario stabilire regole di funzionamento per il servizio radiotelevisivo pubblico: stabilire, per esempio, se l'accesso in Rai debba avvenire per pubblico concorso. Altre regole riguarderebbero ambiti più ampi rispetto all'attività della concessionaria del servizio pubblico, e concernerebbero ad esempio le regole da adottare per la lotta alla pedofilia su Internet: segnala in proposito l'iniziativa che ha portato alla redazione della «Carta di Venezia».

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) ritiene che l'argomento meriti l'ampio dibattito che è in corso di svolgimento, la televisione è il luogo della politica, e la politica se ne deve occupare. Ma in quale maniera? Nell'alternativa tra l'ingenuità e l'ipocrisia, si augura che sia possibile seguire la strada del cambiamento: la Commissione discute una vicenda che ha scosso il Paese, nella quale si è riscontrata la violazione di varie regole di comportamento, ma sino a questo momento non è potuta pervenire ad elementi di sufficiente chiarezza, ed in qualche caso è sembrata essere composta più da uomini di parte che da uomini delle istituzioni.

In passato egli aveva condiviso la scelta di attribuire la Presidenza della Commissione ad esponenti dell'opposizione, per aumentare il ruolo di garanzia che alla Commissione stessa è attribuito: oggi chiede che il Presidente mantenga ciò che ha promesso all'atto del suo insediamento, e cioè di non essere uomo di parte. Egli dovrebbe condurre la Commissione a ricostituire qualcosa di simile allo spirito della legge n. 103 del 1975, che la ha istituita allo scopo di regolare i rapporti tra il potere governativo e l'informazione: la Commissione nacque col ruolo di vigilare sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per conto del Parlamento intero. E per la verità non sono mancati esempi anche recenti di buona conduzione della Presidenza: ricorda in proposito, ad esempio, il ruolo svolto dal Vicepresidente Baldini nel presiedere l'organismo impegnato nella difficile regolamentazione dell'ultima campagna elettorale.

Quanto alla vicenda che ha originato il dibattito, se la sua definitiva comprensione richiede di ascoltare nuovamente il direttore del telegiornale, l'audizione può aver luogo, purchè si faccia riferimento alla necessità di chiarire le regole di comportamento cui deve attenersi il servizio pubblico radiotelevisivo. Ciò può rivestire interesse anche per le funzioni istituzionali della Commissione, che può direttamente redigere parte di tali regole.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) si richiama alla sequenza di avvenimenti che hanno portato alla discussione odierna: dapprima la tristissima vicenda delle immagini trasmesse dai telegiornali, quindi l'audizione nella quale il Direttore generale della RAI dichiarò alla Commissione che l'azienda avrebbe assunto le proprie valutazioni, dopo aver appurato i fatti e le responsabilità. Ma la Commissione ancora attende di conoscere non solo i dettagli degli avvenimenti, ma anche se i dirigenti dei telegiornali fossero effettivamente in grado di controllare la programmazione delle testate. In seguito vi è stata l'ulteriore vicenda dell'editoriale di Gad Lerner, il quale, nel mantenere le dimissioni che per qualche verso gli fanno onore, si è esposto a censure pressochè unanimi per aver coinvolto impropriamente il Presidente della Commissione. Può considerarsi ciò ammissibile? Un eventuale documento approvato dalla Commissione non dovrebbe farvi riferimento? La Commissione può sperare di ottenere ulteriori notizie?

Il Presidente della Commissione ha già riconosciuto l'inopportunità del proprio comportamento, ma quanti colleghi si sarebbero comportati nella stessa maniera? E l'opportunità, poi, dipende anche da quello che fu chiesto al Direttore nel corso della nota segnalazione, della quale nessuno ha dimostrato che non si sia risolta nel richiamo alla correttezza delle procedure. Essa riguardava una questione cruciale nell'ambito della gestione RAI, e cioè la questione del precariato (spesso l'ossatura della programmazione televisiva), la quale dovrebbe essere esaminata con maggiore oggettività e rigore.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN) ritiene addirittura scontata la solidarietà politica e personale che egli deve al Presidente Landolfi, del quale apprezza la correttezza e la lealtà. La gestione di questa vicenda ha portato all'errore gravissimo del mettere sullo stesso piano un fatto grave quale la trasmissione di determinate immagini nei telegiornali, e l'episodio attribuito da Lerner al Presidente della Commissione. Ciò ha squalificato il Direttore anche sotto un profilo ulteriore rispetto a quello professionale. Ma l'occuparsi dei dettagli di queste vicende squalifica, egli ritiene, la Commissione, che più utilmente dovrebbe occuparsi delle possibili soluzioni del grave problema dello sfruttamento dei minori, e dell'altrettanto grave questione dei precari della RAI. A tali fini, però, la richiesta di nuova audizione del Direttore del TG1 è ininfluenza.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ringrazia chi, tra gli intervenuti, ha riconosciuto l'onestà intellettuale del suo comportamento, e comunque ringrazia sia la maggioranza sia le opposizioni per il contributo dato al dibattito. Rileva però che al suo atteggiamento non tutti hanno risposto con altrettanta onestà, poichè la discussione ha rischiato più volte di scivolare sul piano della lotta meramente politica: le dimissioni del Presidente della Commissione come contrappunto alle dimissioni del Direttore del TG. Queste ultime sono in realtà dovute, più che alle parole da lui pronunciate nella Commissione, al commento (ne ricorda l'aggettivo «imperdonabile») pronunciato alla Camera dal capogruppo del principale partito di maggioranza.

Circa l'episodio richiamato dal Direttore del TG1, ricorda che nella seduta di ieri, se ne ha riconosciuto la scarsa opportunità, non ha però pronunciato alcuna parola di autocritica. La definizione del ruolo dei precari, e dei corretti percorsi procedurali per le assunzioni all'interno della RAI, è una materia espressamente contemplata dall'atto di indirizzo in materia di pluralismo, che la Commissione ha approvato nel febbraio del 1997. Sarebbe stato forse più opportuno che la relativa segnalazione fosse stata fatta per iscritto, anzichè nel primo incontro che egli ha avuto col Direttore del telegiornale (su richiesta, peraltro, di quest'ultimo). Successivamente, nell'audizione che ha fatto seguito all'episodio dei filmati trasmessi dal telegiornale, non ha aggredito il Direttore del TG1, ma si è limitato a esprimere giudizi sul suo operato, valutando per esempio la sua responsabilità come più grave di quella del Direttore del T3, per il maggior tempo trascorso prima della trasmissione. Si tratta di una valutazione del tutto legittima, che egli ha assunto esercitando i propri diritti di parlamentare, che almeno nel caso di specie non erano suscettibili di essere diminuiti dal suo ruolo di Presidente. Altre sono le mancanze che possono astrattamente essere addebitate ad un Presidente di Commissione: ma egli ritiene di non averne commessa alcuna.

Anche tutto questo attiene peraltro al dibattito politico: se però si riflette sulle questioni di fondo che sono state aperte, anche in virtù dell'impostazione che egli ha contribuito a dare al dibattito, si deve tenere conto che nessuno ha colto nella vicenda il profilo devastante rappresentato dall'utilizzazione sostanzialmente privata del telegiornale pubblico, ad opera del suo Direttore, nell'editoriale pronunciato domenica sera. Questo è un fatto gravissimo, che nessuno tra gli intervenuti ha sinora sottolineato adeguatamente: la Commissione è stata semmai ridotta ad una camera di reazione politica, mentre sarebbe viceversa auspicabile che essa attenda con maggiore serenità ai propri compiti. Tra questi, ricorda la discussione recata dal secondo punto all'ordine del giorno della seduta di oggi, circa le Tribune della concessionaria pubblica, la cui definizione da molto tempo rinviata rappresenta un atto dovuto; e si potrebbero poi menzionare le varie attività relative alla Relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale, all'atto di indirizzo in materia di tutela dei minori, alle tante funzioni che compongono il ventaglio delle competenze dell'organismo.

Si reitera, invece, la richiesta di ascoltare nuovamente il Direttore del TG1, che egli ritiene provocatoria, perchè trasformerebbe la Commissione in una sorta di tribunale, nel quale dovrebbero essere ascoltati anche eventuali testimoni (ve ne sono) dell'episodio ricordato. La maggioranza ha anche ritenuto di presentare un documento, a conclusione del dibattito odierno: esso sarà naturalmente oggetto del vaglio di ammissibilità, che egli si riserva. In termini esclusivamente politici, invece, ritiene che tale documento sia del tutto privo di senso.

Deve ancora una specifica risposta al collega Paissan, che nella seduta di ieri si è riferito a fatti specifici che egli avrebbe compiuto. Ricorda in proposito la necessità di ascoltare, oltre alla «campana» rappresentata dal Direttore del TG1, che lo ha presumibilmente informato, anche (è necessario: lo ricordava anche Eduardo De Filippo) l'altra campana consistente nelle sue dichiarazioni. Circa venti giorni or sono, egli ha avuto un ulteriore incontro col Direttore Lerner, su sollecitazione di quest'ultimo, il quale gli addebitava l'instaurarsi di un clima sfavorevole nella redazione, dopo l'assunzione di un giornalista. In realtà il Direttore aveva assunto il giornalista nell'esercizio delle proprie prerogative, ed il sindacato della categoria aveva richiesto come contropartita l'assunzione in pianta stabile di determinati precari: il Presidente della Commissione era allora intervenuto per richiedere chiarimenti sulla graduatoria che stabilisce l'ordine di priorità in base al quale i professionisti precari vengono assunti. L'interferenza è tutta qui.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione in titolo.

**Seguito dell'esame di un provvedimento relativo a Tribune politiche in sede nazionale (rel. Bianchi Clerici)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che il nuovo testo del provvedimento, messo a punto dal relatore, è stato fatto pervenire ai componenti la Commissione, i quali, nel termine stabilito, hanno fatto pervenire due emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti di seduta.

Il senatore Antonio FALOMI (DS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si chiede se sia necessario proseguire l'esame in titolo nella seduta di oggi.

Dopo che il deputato Marco RIZZO (comunista) ha rappresentato la necessità che la Commissione approvi oggi il provvedimento in titolo, il senatore Enrico JACCHIA (misto) chiede formalmente che l'esame sia rinviato ad altra data.

Il deputato Mario LANDOLFI, Presidente, sulla proposta di rinvio avanzata dal senatore Jacchia, darà la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario.

Il senatore Enrico JACCHIA (Misto), parlando a favore, nota che l'argomento è da circa nove mesi all'attenzione della Commissione, e non sembra sussistano ragioni accettabili per una sua affrettata definizione nella giornata di oggi, tenendo conto che egli intende svolgere in proposito approfondite considerazioni.

Il deputato Marco RIZZO (Comunista), parlando contro, ricorda i profili di doverosità rivestiti dal provvedimento in titolo: nella giornata di oggi si è appreso che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrebbe addebitare alla RAI la responsabilità di non aver sinora programmato trasmissioni di comunicazione politica, quali essenzialmente sono le Tribune previste dal provvedimento.

La Commissione respinge la proposta di rinvio.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) fa presente di aggiungere la propria firma agli emendamenti già presentati.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), *relatore*, illustra il testo da lei predisposto, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1. Quanto all'emendamento 5.1, ne propone la riformulazione, facendo riferimento ai contatti intercorsi con il presentatore e con i gruppi.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) conviene con la riformulazione proposta dal relatore, che prevede, in luogo della soppressione del comma 3 dell'articolo 5, il riferimento alla necessità che i contatti tenuti dal Presidente con la RAI per l'attuazione della delibera avvengano previo consenso dell'Ufficio di presidenza circa le decisioni del Presidente.

Il senatore Enrico JACCHIA (Misto) intende riassumere il proprio pensiero su come si è svolta la lunga vicenda relativa alle Tribune, iniziata circa nove mesi or sono. Una prima bozza di delibera, da lui predisposta in qualità di relatore, fu fatta circolare informalmente. Altre ne seguirono nei mesi successivi; poi si passò ad un'ipotesi di calendarizzazione, ad un paio di discussioni in Ufficio di presidenza, ad una formale calendarizzazione e finalmente all'iscrizione nell'ordine del giorno della Commissione plenaria. Si giunse così alla fine di luglio, con il relatore che lanciava avvertimenti, mettendo in guardia dal rischio che l'approvazione del testo avesse luogo nell'autunno. Nella penultima seduta del mese di luglio una rapida approvazione sarebbe stata possibile: il testo della delibera ricalcava quello delle precedenti, con qualche aggiustamento dovuto all'esperienza della loro applicazione. Gli emendamenti dei colleghi Falomi e Bianchi Clerici erano ragionevoli ed irrilevanti, ed egli dichiarò di accet-

tarli tutti, chiedendo di passare subito all'approvazione del testo. La Commissione decideva però il rinvio, ed il relatore non intuiva che si preparava un rovesciamento di fronte. La realtà si rivelò questa: l'intera impostazione della delibera conosciuta da ben nove mesi fu rovesciata, e sovvertito l'obiettivo sino ad allora perseguito.

Le Tribune tematiche dei precedenti quattro anni erano state difatti una fortunata applicazione della «par condicio», ottenuta con non poco sforzo e l'uso persistente del bilancino politico, con l'obiettivo di dare a un cospicuo numero dei circa mille parlamentari italiani, la possibilità di una breve apparizione in video (il cui accesso è normalmente possibile a non più di qualche decina). Fa parte della democrazia parlamentare mettere l'eletto a contatto con gli elettori, affinché abbiano l'opportunità di vedere come egli si comporta non in un comizio, ma in un confronto con altri parlamentari di diverse formazioni politiche, sullo stesso tema, con lo stesso numero di minuti, e con le sue sole forze ed il suo talento. L'eletto deve poter farsi vedere una volta ogni tanto, magari nel suo lontano collegio, dove gli elettori hanno la possibilità di comprovare la sua attività. Inoltre la durata delle Tribune e la composizione di ogni trasmissione era commisurata alla possibilità di fare andare in video un numero consistente di parlamentari (più di duecento nelle trascorse Tribune). Questo era possibile con due trasmissioni trasmesse in due serate consecutive ogni quindici giorni. Restringendo le Tribune ad un solo breve ciclo non viene colto l'obiettivo di un'assoluta ed inflessibile «par condicio», così come era stata garantita nel passato da duecento parlamentari concorrenti.

Ancora, far partecipare alle Tribune personalità rappresentative delle organizzazioni sociali, culturali e religiose del Paese snatura le Tribune sino ad oggi «parlamentari». A quelle personalità, ed all'approfondimento, provvedono già con talento trasmissioni quali quelle condotte da Bruno Vespa o da Michele Santoro: è opinione corrente che di approfondimento e dibattito politico, considerando le tre reti RAI e senza aggiungervi le private, nel nostro Paese se ne fa già molto.

Nel trascurare altri punti che non aggiungerebbero nulla alla conclusione già dimostrata, stigmatizza il fatto che si abbandoni la formula delle Tribune tematiche come sono state sinora intese. L'ultimo testo messo a punto dalla relatrice, peraltro, dà l'impressione di tornare, per molti profili, all'impostazione originaria, dopo il giro vizioso che ha prima illustrato.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ringrazia il senatore Jacchia per la conoscenza della materia e la passione profusa da relatore ed anche successivamente, e lo invita a non abbandonare la Commissione nel prosieguo dell'esame.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA (Misto) ha fatto presente che non abbandonerà l'aula, la Commissione approva l'emendamento 3.1 Paissan, e successivamente l'emendamento 5.1 Paissan, come riformulato nel corso del dibattito. Approva quindi, all'unanimità dei presenti, il provve-

dimento in titolo, come modificato dagli emendamenti accolti, ed autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## ALLEGATO 1

**Tribune politiche tematiche****TESTO PRESENTATO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

## PREMESSO

*a)* che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

*b)* che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;

*c)* che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse in sede nazionale e regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;

*d)* che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;

*e)* che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;

*f)* che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

*g)* che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 rivestono necessariamente carattere sperimentale;

h) che le Tribune a diffusione regionale sono oggetto di disciplina specifica per effetto del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000,

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

Art. 1.

*(Tribune politiche tematiche)*

1. La Rai predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo di Tribune politiche tematiche, dedicate ciascuna all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3.

2. Il ciclo ha inizio entro il 16 ottobre 2000 e si conclude entro il successivo mese di dicembre.

3. Ulteriori cicli di Tribune, ciascuno avente una durata predeterminata, possono essere programmati su disposizione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

4. La durata minima settimanale delle Tribune di cui al presente provvedimento è pari a 60 minuti.

Art. 2.

*(Soggetti partecipanti)*

1. Alle Tribune di cui alla presente deliberazione prendono parte i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000. I partecipanti a ciascuna Tribuna, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del medesimo provvedimento, devono avere la qualifica di parlamentare nazionale o europeo in carica, non possono essere candidati in elezioni anche parziali, e sono scelti di preferenza tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni competenti sull'argomento oggetto di ciascuna Tribuna.

2. Alcuni dei soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un rappresentante comune o di coalizione.

Art. 3.

*(Individuazione dell'argomento di ciascuna Tribuna)*

1. La Rai comunica tempestivamente l'argomento di ciascuna Tribuna tematica al Presidente della Commissione, il quale ha facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, sentito l'Ufficio di Presidenza. Su

richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sull'argomento l'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.

2. La Rai predispone una scheda illustrativa del tema proprio di ciascuna Tribuna, e la mette in onda all'inizio della relativa trasmissione.

#### Art. 4.

##### *(Ripartizione del tempo nelle Tribune)*

1. Limitatamente alla programmazione di cui al presente provvedimento, ciascun soggetto può rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.

#### Art. 5.

##### *(Ulteriori disposizioni relative alle Tribune)*

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, per quanto non è da essa diversamente disciplinato, le disposizioni del provvedimento della Commissione approvato il 21 giugno 2000.

2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

3. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

4. La Rai riferisce mensilmente sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.

#### Art. 6.

##### *(Messaggi politici autogestiti)*

1. I messaggi politici autogestiti sono direttamente disciplinati dall'articolo 5 del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.

ALLEGATO 2

**Tribune politiche tematiche**

**PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE**

**3.1**

PAISSAN, SEMENZATO, FALOMI

*All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: sentito l'Ufficio di Presidenza, con: con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza.*

---

**5.1.**

PAISSAN, SEMENZATO, FALOMI

*All'articolo 5, sopprimere il comma 3.*

---

## ALLEGATO 3

**Tribune politiche tematiche****TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE,  
COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

## PREMESSO

*a)* che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

*b)* che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;

*c)* che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse in sede nazionale e regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;

*d)* che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;

*e)* che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;

*f)* che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

*g)* che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 rivestono necessariamente carattere sperimentale;

h) che le Tribune a diffusione regionale sono oggetto di disciplina specifica per effetto del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000,

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito.

Art. 1.

*(Tribune politiche tematiche)*

1. La Rai predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo di Tribune politiche tematiche, dedicate ciascuna all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3.

2. Il ciclo ha inizio entro il 16 ottobre 2000 e si conclude entro il successivo mese di dicembre.

3. Ulteriori cicli di Tribune, ciascuno avente una durata predeterminata, possono essere programmati su disposizione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

4. La durata minima settimanale delle Tribune di cui al presente provvedimento è pari a 60 minuti.

Art. 2.

*(Soggetti partecipanti)*

1. Alle Tribune di cui alla presente deliberazione prendono parte i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000<sup>1</sup>. I partecipanti a ciascuna Tribuna, individuati

---

<sup>1</sup> Essi sono: «a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) limitatamente alle Tribune di cui all'articolo 4, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo; e) i Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonchè i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70.»

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del medesimo provvedimento<sup>2</sup>, devono avere la qualifica di parlamentare nazionale o europeo in carica, non possono essere candidati in elezioni anche parziali, e sono scelti di preferenza tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni competenti sull'argomento oggetto di ciascuna Tribuna.

2. Alcuni dei soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un rappresentante comune o di coalizione.

### Art. 3.

#### *(Individuazione dell'argomento di ciascuna Tribuna)*

1. La Rai comunica tempestivamente l'argomento di ciascuna Tribuna tematica al Presidente della Commissione, il quale ha facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sull'argomento l'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.

2. La Rai predispone una scheda illustrativa del tema proprio di ciascuna Tribuna, e la mette in onda all'inizio della relativa trasmissione.

### Art. 4.

#### *(Ripartizione del tempo nelle Tribune)*

1. Limitatamente alla programmazione di cui al presente provvedimento, ciascun soggetto può rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.

### Art. 5.

#### *(Ulteriori disposizioni relative alle Tribune)*

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, per quanto non è da essa diversamente disciplinato, le disposizioni del provvedimento della Commissione approvato il 21 giugno 2000.

2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai, che riferisce

---

<sup>2</sup> Si riporta la norma citata: «c) [nelle Tribune] ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione.

alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

3. Il Presidente della Commissione, con il consenso dell'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

4. La Rai riferisce mensilmente sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.

#### Art. 6.

##### *(Messaggi politici autogestiti)*

1. I messaggi politici autogestiti sono direttamente disciplinati dall'articolo 5 del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similiari**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**OTTAVO COMITATO DI CONTROLLO SULLE ZONE  
NON TRADIZIONALMENTE INTERESSATE DALL'ATTIVITÀ MAFIOSA**

Il Comitato si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

**116ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza**

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di relazione presentato dal Presidente nella seduta del 27 luglio 2000.

Interviene la senatrice Siliquini che dichiara preliminarmente di voler sviluppare le proprie considerazioni a illustrazione del documento, elaborato dal Gruppo di Alleanza nazionale, di cui chiede la pubblicazione in allegato al Resoconto della seduta.

Ribadite, sotto il profilo formale, riserve già espresse nel corso della procedura informativa in merito ai compiti affidati dalla legge alla Commissione, tra i quali non rientrerebbe la prospettazione di ipotesi di interventi riorganizzativi né la enucleazione di nuovi principi legislativi, la senatrice Siliquini sottolinea come, nel pur breve lasso di tempo trascorso dalla privatizzazione, le Casse abbiano mostrato positive capacità di gestione, conseguendo risultati apprezzabili. In considerazione di ciò, non è opportuna una riforma dell'attuale legislazione che regola il sistema previdenziale privato ed è altresì da respingere ogni tentativo di omogeneizzare gestioni che presentano problematiche differenziate.

Ricordato inoltre che il processo di privatizzazione è stato punteggiato da iniziative pericolose per la sopravvivenza stessa delle Casse, dichiara di voler interpretare il timore diffuso, emerso nel corso della procedura informativa, che si vogliano adottare misure tali da incidere negativamente sulla gestione degli enti previdenziali privati, pur dando atto che non vi è alcuna intenzione – è stato a più riprese ribadito – di porre in discussione l'autonomia delle Casse.

Soffermandosi quindi su alcuni temi riguardanti il merito delle proposte, la senatrice Siliquini indica, in primo luogo, nelle iniquità fiscali e contributive, che oggi gravano pesantemente sulla gestione delle Casse, una essenziale questione da risolvere, ponendo rimedio a evidenti sperequazioni nel trattamento fiscale degli enti previdenziali privati rispetto a quello riservato alle società di capitali e alle società cooperative e, più in generale, scegliendo la via delle agevolazioni fiscali in ragione della natura delle prestazioni assicurate dalle Casse e del contenuto solidaristico della loro attività. In particolare deve essere eliminata la cosiddetta doppia tassazione che oggi si registra nel prelievo fiscale sulle attività finanziarie dell'ente e nei confronti del percettore del trattamento pensionistico. Misure di defiscalizzazione a favore delle Casse favorirebbero il circuito virtuoso che porterebbe ad una crescita dei trattamenti previdenziali e, conseguentemente, anche ad un incremento del gettito per lo Stato. Deve essere altresì risolta la questione del contributo del 10 per cento che i professionisti, con riferimento ai redditi da prestazione coordinata e continuativa, sono obbligati a versare all'Inps e che, al contrario, dovrebbero essere ricondotti alla gestione alla quale il singolo professionista è iscritto.

Espresso inoltre l'avviso che dovrebbe essere incentivata l'attività assistenziale gestita dalle Casse, la senatrice Siliquini, con riferimento alla totalizzazione dei periodi contributivi, ritiene che debbano prospettarsi soluzioni tenendo particolarmente presenti gli oneri che ne deriverebbero – appaiono ancora largamente contrastanti le valutazioni che sono state ipotizzate sotto il profilo quantitativo – e le conseguenze sui bilanci delle Casse. Si dovrebbe consentire, a suo avviso, la libera circolazione delle riserve matematiche nell'ambito degli enti di previdenza.

Dichiarato poi di considerare congruo il periodo di 15 anni attualmente preso in considerazione dai bilanci tecnici – quanto più le proiezioni si estendono nel tempo tanto meno sono attendibili le indicazioni – ritiene che una definizione della consistenza delle riserve dovrebbe tener conto degli studi che, al riguardo, si stanno conducendo nel mondo della previdenza privatizzata.

Occorre in generale una volontà politica che sappia accompagnare e sostenere, rinunciando a scelte dirigistiche, l'evoluzione del sistema della previdenza privata, assecondandone le capacità di accumulazione. Ogni ente previdenziale privato, che riflette la volontà degli iscritti, deve essere lasciato libero di valutare la propria gestione e di scegliere l'evoluzione dell'attività previdenziale svolta, in rapporto alle specificità delle diverse categorie professionali.

Il presidente De Luca, rilevato che le considerazioni sul tema della totalizzazione non riguardano lo schema all'esame – ricorda che in tema di totalizzazione la Commissione ha già presentato una Relazione al Parlamento – precisa che non è in discussione la differenziazione tra le Casse: la procedura informativa è stata infatti condotta allo scopo di verificare limitate ipotesi di modifica alle disposizioni di legge vigenti e comuni al sistema previdenziale privatizzato. Ribadito quindi che sono esclusi dalla proposta da lui presentata interventi che possano incidere

sulle fonti dell'autonomia degli enti, il Presidente dichiara che valuterà con attenzione le proposte avanzate in tema di trattamento fiscale degli enti.

Quanto ai rilievi sulle competenze istituzionali della Commissione, oltre alla lettera della legge, si deve registrare – nota il presidente De Luca – una ulteriore legittimazione dell'attività svolta dalla circostanza che l'Assemblea del Senato ha discusso, nel marzo 1999, ben tre documenti prodotti dalla Commissione riguardanti indirizzi di modifica alla legislazione previdenziale.

Il Presidente dispone infine che il testo della relazione illustrata dalla senatrice Siliquini sia allegato al Resoconto della seduta.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute, mercoledì, 11 ottobre 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione dei Presidenti dell'INPDAP, dell'INPS e dell'INPDAl sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza e giovedì, 12 ottobre, alle ore 14, per proseguire nell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## ALLEGATO

## RELAZIONE DI ALLEANZA NAZIONALE SU: PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Sotto il profilo formale si ribadisce quanto si è più volte osservato sui compiti istituzionali della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Riteniamo, infatti, che la previsione normativa *«La Commissione vigila... sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale» prevista dalla legge istitutiva, n. 88/89, al punto c) dell'art. 2, comporti esclusivamente un compito di vigilanza sull'opera svolta dagli enti di previdenza. Viceversa, risulta una diversa interpretazione (seduta n. 85 del 24.2.2000) che tende ad affidare alla Commissione un compito «attivo», finalizzato a «proporre» o «suggerire» al Parlamento «fondamentali principi in vista di una legge sugli enti previdenziali». Formalmente, pertanto, si contesta questa «nuova procedura», in quanto, a nostro avviso, esorbita dai compiti istituzionali, come è stato precisato in numerose occasioni durante le sedute della Commissione dal gennaio 2000. Sotto lo stretto profilo formale, in conclusione, non possiamo non evidenziare le riserve già espresse ritenendo che non rientri nei compiti della Commissione prospettare «ipotesi di interventi riorganizzativi» né enucleare nuovi principi legislativi.*

Inoltre, in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla privatizzazione delle Casse (1994/2000) e del buon andamento gestionale sviluppato dalle stesse, non si ritiene necessario procedere ad alcuna riforma; né, tantomeno, si reputa utile una «omogeneizzazione» legislativa delle Casse, che, viceversa presentano peculiarità e problematiche differenti fra loro.

Nel merito, il nostro Gruppo, ritiene di dover comunque precisare, trattandosi di un tema di sì grande rilevanza economico-sociale, la propria posizione nell'ottica di un fattivo confronto sui temi principali.

La storia della privatizzazione delle Casse è sofferta. Contro il processo attraverso il quale si è giunti agli attuali assetti si è agito preventivamente e successivamente con una miriade di iniziative, con attacchi diretti o indiretti tali da minare la credibilità degli enti ormai privati, da inaridire le fonti di finanziamento o i presupposti attuariali grazie ai quali il sistema può reggersi. Spesso si sono intraprese iniziative nocive alla sopravvivenza delle Casse mascherandone lo scopo reale con scopi pseudo-ideali.

Alcuni tentativi risalgono al periodo anteriore alle privatizzazioni:

il cosiddetto prestito forzoso con il quale si obbligavano le Casse ad investire parte delle entrate contributive presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con un tasso di remunerazione di gran lunga inferiore a quello all'epoca corrente per i titoli di Stato;

la proposta, formulata dall'attuale ministro del Tesoro ed ex Ministro delle Finanze, On. Visco, all'epoca Ministro delle Finanze del «Governo ombra» dell'opposizione, di apportare alla finanziaria 1993 una serie di modifiche, per fortuna mai attuate, miranti a trasferire il patrimonio delle Casse in un fondo comune, da remunerare ad un tasso pari all'1% del valore forzatamente conferito.

Risalgono al periodo successivo alla privatizzazione:

l'istituzione della gestione separata Inps (versamento del 10%) e le istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze per l'applicazione dell'I-RAP che ne ha alterato le finalità in danno delle Casse di previdenza;

l'iniziativa, prontamente contrastata dall'opposizione, del ministro Bersani il quale, ben consapevole che la riforma delle libere professioni era oggetto di un apposito disegno di legge ( AC n. 5092 presentato dal ministro Flick nel luglio del 1998 pendente presso la Commissione giustizia della Camera), improvvisamente presentava un emendamento (art. 10bis) al disegno di legge dal titolo «*Norme in materia di attività produttive*» pendente in Commissione industria al Senato. L'emendamento venne dichiarato inammissibile a seguito di una questione pregiudiziale presentata dal Gruppo di AN alla Presidenza del Senato. Tale articolo, (che prevedeva anche società miste di capitale e professionisti non iscritti agli albi) se approvato, avrebbe comportato una innovazione radicale negli ordinamenti delle libere professioni, con conseguenze notevoli sulle Casse di previdenza, che certamente avrebbero registrato una forte diminuzione nelle nuove iscrizioni e, probabilmente, cancellazioni fra le iscrizioni più recenti;

la dichiarazione del segretario generale della CGIL Cofferati, rilasciata all'Ansa il 29.10.1998 che, ponendo il problema dell'unificazione dei regimi previdenziali, affermava «*non è immaginabile che ognuno si faccia la propria tutela e poi chiedi la solidarietà degli altri quando le risorse vengono meno. Se vogliamo riformare le professioni dobbiamo discutere anche questo tema*»; lamentando così una richiesta di «aiuto» allo Stato mai avanzata dalle Casse;

l'emanazione, nel mese di dicembre 1998, di un decreto ministeriale con il quale, in attuazione del decreto legislativo 241/1997, si è tentato di includere le Casse di previdenza tra gli enti sottoposti alla nuova disciplina sull'unificazione delle procedure di liquidazione, di riscossione e di accertamento di tributi e contributi previdenziali; tentativo fortunatamente sventato che, se attuato, avrebbe espropriato le Casse della riscossione diretta delle entrate, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili.

\* \* \*

Partendo da queste premesse, l'attenzione delle Casse private riunite nell'AdEPP<sup>1</sup>, nonché quella dell'opposizione, si è particolarmente incentrata sulle linee di tendenza politica che l'attuale maggioranza parlamentare avrebbe potuto sviluppare in modo negativo per la sopravvivenza dell'intero comparto<sup>2</sup>; tendenza che, ad avviso della opposizione, è stato possibile rilevare anche nella fase conoscitiva della Commissione che è iniziata con una impostazione fortemente criticabile. Infatti, si è preventivamente tentato di incrinare la legittimazione delle Casse nell'erroneo convincimento che ai rappresentanti delle stesse non dovesse essere riconosciuta la legittimità dell'investitura<sup>3</sup>. Partendo da tale considerazione, le audizioni si sono svolte dando voce e credito anche ad istanze non rappresentative, portatrici di interessi settoriali. È questo il ruolo che è stato attribuito, per esempio, al Ring, (associazione interprofessionale connotata per la sua caratterizzazione geografica), che si è autoproclamata rappresentante dei professionisti che mirano all'accorpamento dei periodi contributivi, al fine di addivenire ad un trattamento pensionistico senza corrispondere oneri di ricongiunzione. L'argomento merita un approfondimento che verrà effettuato quando si tratterà della «totalizzazione», problema trascurato nello schema di relazione presentata dal Presidente, senatore De Luca.

### Le iniquità fiscali e contributive

Lo svolgimento dei lavori ha confermato il ruolo trainante, svolto dai Presidenti delle Casse. In taluni casi si è potuto assistere ad uno sviluppo puntuale ed articolato dei vari punti di interesse, a dimostrazione e conferma dell'attività propositiva e lungimirante svolta dai suddetti, ma anche

---

<sup>1</sup> Vedi resoconto audizione n. 90 del 30.03.2000 del Presidente dell'AdEPP e della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Avv. Maurizio De Tilla.

«Nel corso del processo di privatizzazione gli Enti di Previdenza Privata hanno costituito formalmente un'associazione – Associazione degli Enti di Previdenza Privati (AdEPP) – per la rappresentanza di interessi comuni; per lo sviluppo di sinergie; per la tutela dell'autonomia delle Casse associate; per procedere in forma congiunta alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e delle eventuali modificazioni o integrazioni, al fine di ottenere uniformità di trattamento giuridico ed economico per i dipendenti degli stessi Enti Privati; per il coordinamento dell'attività di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa» – in merito vedi: Un moderno sistema di previdenza privata – AdEPP, Censis – Ed. il Sole 24 Ore.

<sup>2</sup> Le preoccupazioni sulla linea politica seguita dal Governo sulla previdenza privata si sono notevolmente acuite con il varo del governo Prodi e dei governi successivi D'Alema ed Amato nei quali l'onorevole Visco, già contraddistintosi per l'*attenzione* riservata alle Casse da ministro ombra, è assunto al ruolo di ministro della Repubblica.

<sup>3</sup> Dal resoconto dell'85<sup>a</sup> seduta pag. 3, Presidente De Luca «Al riguardo occorre ribadire, risolvendo così qualsiasi equivoco, che gli iscritti ad un Ente previdenziale privatizzato (come gli iscritti alla previdenza pubblica), non sono portatori di interessi coincidenti con quelli della propria Cassa e, comunque, non possono ritenersi rappresentati dalla Cassa medesima».

del ruolo «notarile» della Commissione. Dallo schema di relazione presentato dal Presidente, senatore De Luca, appare evidente l'incidenza degli interventi delle Casse per consistenza e fondatezza degli argomenti esposti che, sicuramente, hanno contribuito a modificare l'impostazione iniziale dei lavori in Commissione e ad influenzare le valutazioni finali anche del Ministro del Lavoro, senatore Cesare Salvi, il quale ha concluso sulla non opportunità di una riforma delle Casse.

Ancor più evidente è la pregnanza dell'intervento delle Casse che hanno ottenuto, con immediatezza, risultati tangibili nell'audizione presso la Commissione finanze della Camera del 4.7.2000 nel corso della quale il rappresentante dell'AdEPP ha avuto la possibilità di esporre le problematiche o, meglio, le iniquità che caratterizzano la previdenza delle Casse professionali private. Argomenti puntuali, dettagliati e fondati nei quali è stata evidenziata l'onerosità della previdenza privata dei professionisti che, in determinati casi – quale quello del contributo del 10 – 13% – è afflitta da una vera e propria «*sconnessione*» previdenziale, ingiustificatamente dannosa per il libero professionista.

Avanti la Commissione finanze della Camera dei deputati è stato altresì esaminato il carico fiscale (argomento parimenti sviluppato presso la Commissione di Controllo degli enti di previdenza sebbene nello schema di relazione si sia solo riportato il passaggio relativo alle ONLUS – vedi rel. Pres. Sen. De Luca pag. 21)<sup>4</sup> che grava sulle Casse private iniziando dal trattamento IRPEG, più sfavorevole di quello applicato alle società di capitali, alle società cooperative, alle ONLUS ed ai fondi pensione, di cui al decreto legislativo 124/93. Nel corso delle audizioni è stato spiegato ad entrambe le Commissioni che i flussi di rendita da canoni dei fabbricati, accantonati per pagare le pensioni, sono sottoposti ad IRPEG, cioè considerati reddito, come se gli accantonamenti per le pensioni possano avere contemporaneamente due vesti: una commerciale-lucrativa, ed un'altra previdenziale. Tali flussi occorrono anche e innanzitutto per costituire le annualità di riserva patrimoniale obbligatoria. È un assurdo la loro sottoposizione all'IRPEG, quando ciò non avviene per le società di capitali che debbono – analogamente – ricostituire il minimo del capitale sociale dopo una perdita.

Ancora è stato sottolineato alle Commissioni come l'assurdità del prelievo fiscale sia massimamente evidente nel confronto con le società cooperative che qualora statutariamente vincolate:

- a) al divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- b) al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

---

<sup>4</sup> Il problema fiscale è stato trattato in occasione dell'audizione della Cassa notarile con riferimento alle ONLUS ed i relativi approfondimenti sono stati trattati in occasione dell'audizione della Cassa Nazionale dei dottori commercialisti dal dott. Alberto Meconcelli che, quale rappresentante dell'AdEPP, ne ha curato la presentazione anche alla Commissione finanze della Camera dei deputati.

c) alla devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico;

possono conseguire, fra le altre, le agevolazioni tributarie previste:

dall'articolo 12 del DPR 601/73, che dispone per le società cooperative diverse da quelle agricole, della pesca, di produzione e lavoro la riduzione dell'IRPEG ad un quarto;

dall'articolo 12 della legge 904/77, fermo restando quanto indicato nel citato DPR 601/73, che disciplina la non imponibilità delle somme (redditi), destinate ad alimentare le riserve indivisibili, a condizione che ne sia esclusa la possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Le Casse previdenziali private hanno la finalità istituzionale di erogare forme di previdenza obbligatoria e di assistenza agli associati, attraverso un principio che, se non alla mutualità, può essere ricondotto, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti assistenziali, al concetto di solidarietà. Sotto questo aspetto, e tenuto conto del rilievo che la Costituzione attribuisce alla *Previdenza* come alla *Mutualità*, pare ovvio estendere agevolazioni fiscali previste per le cooperative anche alle Casse previdenziali private, tenendo conto, tra l'altro, che:

gli avanzi economici di esercizio non sono distribuiti, ma accantonati alle riserve legali per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, in modo da assicurare la continuità dei pagamenti delle prestazioni;

conseguentemente gli stessi redditi, patrimoniali, derivanti dall'impiego delle eccedenze di liquidità, collegate prevalentemente alla contribuzione versata dagli associati, non dovrebbero essere considerati redditi, ma solo flussi finanziari necessari per procedere all'accantonamento alle riserve, come sopra detto, sulla base anche dei bilanci tecnici redatti con periodicità almeno triennale.

Pertanto, l'applicazione dell'art. 12 della legge 904/1977, previsto per le società cooperative, dovrebbe essere estesa alle Casse previdenziali private, proprio per il principio di esclusione di qualsiasi possibilità di distribuzione tra gli associati di avanzi economici. Anche l'imposta sul capital gain sugli investimenti mobiliari realizzati è assurda ed iniqua: le Casse pagano il 12,50% contro l'11% pagato dai fondi pensione e l'imposta è applicata anche sulle plusvalenze virtuali (non reali) del risparmio gestito. Infatti al 31 dicembre di ogni anno le Casse pagano su tali plusvalenze non realizzate, scaturite solo da quotazioni del momento che possono cambiare il giorno dopo, al ribasso.

Anche in questo campo è necessario un trattamento coerente con la natura esclusivamente previdenziale degli investimenti mobiliari.

Per quanto riguarda l’IVA sugli immobili e sulle loro manutenzioni, essa rimane a carico delle Casse ed è un maggior costo del 20% che rende inappetibili, perché non economici, gli investimenti immobiliari, impedendo una saggia azione di diversificazione dei rischi impliciti degli investimenti. Non sembra che i regimi fiscali dell’Unione Europea possano impedire un esonero da tale imposta.

Oltre alle ragioni di equità esposte, va comunque sancito il principio, per noi fondamentale, che alle Casse non può essere imposto un vero e proprio *regime di doppia tassazione* che si concretizza nel prelievo «diretto», in capo all’ente, e nel prelievo «specifico», in capo al percettore della pensione. Viceversa, la defiscalizzazione delle Casse, incrementando le entità delle riserve, favorisce il circuito virtuoso attraverso il quale, in futuro, cresceranno le pensioni per i professionisti e, conseguentemente, il gettito fiscale per lo Stato.

\* \* \*

Infine, è stata rappresentata alla Commissione di controllo sugli enti di previdenza ed anche alla Commissione finanze della Camera la questione del contributo del 10% per i redditi da prestazione coordinata e continuativa, come – ad esempio – quelli derivanti dall’essere consigliere di amministrazione di una S.p.A.. In questo caso la schizofrenia legislativa e/o interpretativa è ancora più evidente.

Infatti, come affermava l’on. Treu nella relazione alla legge n. 335/95, il contributo del 10% nasceva come meccanismo di protezione previdenziale *«per i liberi professionisti per i quali non sia stata ancora definita la forma della gestione autonoma o aggregata»*. Lo stesso prof. Giarda nell’audizione del 13 marzo 1996 alla Commissione lavoro della Camera dichiarava che *«il contributo del 10% non riguarda .....i professionisti e gli iscritti alle varie Casse. Non interessa nessuna di queste categorie»*. L’iter legislativo ed interpretativo del contributo del 10% non solo ha comportato il versamento all’INPS anche per i professionisti aventi una propria posizione previdenziale accesa presso le Casse di appartenenza, ma, recentemente, – con il disegno di legge AS 2049 Smuraglia – Norme di tutela dei lavori «atipici» – e con il collegato alla finanziaria 2000 – si fanno addirittura rientrare i redditi da collaborazione coordinata e continuativa nei redditi da lavoro dipendente anche per i professionisti!

Le conseguenze di ciò – al di là della probabile incostituzionalità – possono essere così sintetizzate: un frazionamento a danno del professionista del reddito utile ai fini del calcolo della pensione con decurtazione secca della stessa (mentre contemporaneamente in Commissione lavoro della Camera si formula un testo sulla totalizzazione proprio per evitare questo fenomeno!); un inutile versamento all’INPS, che, per l’esiguità dei contributi versati, fornirà una pensione *«ridicola»*; lo stesso presidente dell’INPS Paci ha definito questi contribuenti *«Tartassati ma senza una*

*pensione decente*». Trattasi, pertanto, di una sottrazione di contributi previdenziali a favore dello Stato e a danno della Cassa.

La Commissione finanze della Camera, a seguito di quanto esposto dall'AdEPP<sup>5</sup>, ha approvato una risoluzione all'unanimità impegnando il Governo a modificare il regime fiscale dei rendimenti mobiliari delle Casse che ha interessato positivamente anche il ministro Salvi<sup>6</sup>.

### **Attività Assistenziale**

Le Casse private svolgono un'attività assistenziale che merita di essere tutelata, in quanto mirata a garantire ai professionisti una sicurezza non solo previdenziale, anche se sinergica a tale fine principale, fornendo «coperture» che garantiscono il sereno svolgimento dell'attività professionale. L'evoluzione del sistema previdenziale, verso forme nelle quali la componente solidaristica rischia di affievolirsi, comporterà un'estensione delle tipologie assistenziali grazie alla quale si organizzerà e si manifesterà la solidarietà nei rapporti intercategoriale. In tale senso particolarmente importante è stata l'adozione, da parte di alcune Casse, di polizze sanitarie, con oneri assicurativi a carico degli enti, non «gradita» ai Ministeri del Lavoro e del Tesoro, che ne osteggiano la stipulazione, pur in presenza di ampi margini di disponibilità finanziaria per fronteggiare impegni, tutto sommato limitati, grazie alle eccezionali condizioni pattuite. I tentativi di ostacolare questa evoluzione, oltre che immotivati, sono autolesionistici per lo Stato. Infatti posto che «*il servizio sanitario nazionale fondato nel 1978 sul modello britannico, quando la sinistra aveva molta influenza nel Governo è sempre stato molto controverso .....*» e che «*all'inizio degli anni novanta il 63% degli italiani riteneva che la qualità del servizio sanitario fornito fosse cattiva e circa il 10% si affidava esclusivamente alle polizze sanitarie private*»<sup>7</sup> i professionisti, grazie alle convenzioni stipulate dalle compagnie assicurative con primarie strutture, potranno alleviare lo Stato da oneri assistenziali conseguendo una maggiore tranquillità. Il tutto a costi zero per l'Erario. Pertanto tale tendenza dev'essere incoraggiata ed i Ministeri vigilanti devono essere invitati a rimuovere gli ostacoli frapposti alla sua piena attuazione.

### **Totalizzazione**

Il Nobel Modigliani ha autorevolmente affermato che «*i comportamenti dei decisori e degli operatori della politica economica nel campo delle prestazioni sociali sono considerati (solo) ottusi, incoerenti, infondati.*»... «*in quanto sarebbero consapevolmente intenzionati a catturare il consenso delle generazioni attuali (che votano), a scapito delle future*

<sup>5</sup> Vedi precedente nota n. 4.

<sup>6</sup> Vedi il Sole 24 Ore del 27.7.2000 – pag. 21.

<sup>7</sup> Martin Clark – Storia dell'Italia Contemporanea – Bompiani 1999 – pag. 544.

(che subiscono l'onere principale dei dissesti finanziari) e resterebbero volutamente oscuri, per evitare che si faccia luce sulle varie responsabilità nella formazione del deficit e del debito previdenziali»<sup>8</sup>.

Alla Camera è in corso il dibattito sulla proposta di legge che trae spunto dalla nota sentenza della Corte costituzionale<sup>9</sup>. Infatti la Corte, per risolvere il problema della ricongiunzione eccessivamente onerosa, ha invitato il legislatore ad introdurre, per i liberi professionisti, un sistema di «totalizzazione» dei periodi contributivi a carattere gratuito, in alternativa al sistema di ricongiunzione previsto dalla legge 45/90. L'onere derivante dall'operazione di ricongiunzione per i liberi professionisti – sostiene la Corte – è, infatti, talmente alto da impedire di fatto la possibilità di utilizzare tutti i periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica prestazione pensionistica.

Tali affermazioni, che muovono dallo sviluppo etico di considerazioni giuridiche nelle quali sembrerebbe non politicamente corretto inserire riflessioni attuariali, di fatto sono state utilizzate in modo asistematico per patrocinare l'adozione di sistemi di totalizzazione tipicamente previsti per sistemi pensionistici contributivi, ma devastanti per i sistemi reddituali.

È un metodo errato. Per risolvere un problema di equità si stanno volutamente stravolgendo concetti di equilibrio altrove esaltati, con riferimenti a studi tecnici attuariali che, comunque, devono supportare le scelte in questo settore. Invece si è ritenuto di procedere secondo i criteri dell'aritmetica «sociale».

A conferma della difficoltà di valutare correttamente l'impatto della totalizzazione sui conti degli Enti previdenziali è sufficiente ricordare le differenti valutazioni di recente prospettate.

Dalla stampa si è appreso<sup>10</sup> che, secondo il Presidente della Commissione di controllo degli enti di previdenza, il costo della totalizzazione comporterebbe un onere di appena 100 miliardi a carico degli enti previdenziali (pubblici o privati?) nel 2001. Viceversa, il dott. Monorchio, udito dalla Commissione bicamerale di controllo ha quantificato, seppure empiricamente, il costo della totalizzazione in oltre 2000 miliardi, solo per l'Inps, nel primo anno<sup>11</sup>. Pertanto e a nostro avviso il suggerimento pervenuto dal Presidente della Commissione di vigilanza sugli enti di previdenza al Governo di inserire nella finanziaria 2001 uno stanziamento, pari a 100 miliardi, a fronte della totalizzazione, *aggraverebbe ulteriormente il deficit del sistema previdenziale pubblico.*

\* \* \*

---

<sup>8</sup> Pensioni e risanamento della Finanza Pubblica, introduzione a cura di Franco Modigliani e Fiorella Padoa Schioppa Kostoris – Ed. Il Mulino – 1996.

<sup>9</sup> Sentenza n. 61 del 1999, nei giudizi di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 della legge 5.3.1990 n. 45 (Norme per la ricongiunzione ai fini previdenziali per i liberi professionisti).

<sup>10</sup> ADN Kronos – comunicato del 18.9.2000.

<sup>11</sup> Vedi resoconto audizione del 31.10.1999 del dott. Monorchio avanti la Commissione bicamerale di controllo.

Per perseguire l'obiettivo di *equità*, che ci si prefigge con la totalizzazione, garantendo l'*equilibrio*, la soluzione era ed è a portata di mano ed è stata ampiamente illustrata nel corso dell'audizione dalla cassa dottori Commercialisti<sup>12</sup>: consentire la libera circolazione delle riserve matematiche nell'ambito degli enti di previdenza al fine di non porre, a carico dei richiedenti la ricongiunzione, l'onere scaturente dal differenziale fra i versamenti (silenti) effettuati presso le Casse e l'entità della riserva matematica di cui si allevia la Cassa di provenienza. Tale soluzione, fatta propria dall'AdEPP, già da ora consente la libera trasferibilità delle riserve nel settore privato. Recentemente<sup>13</sup>, anche il settore pubblico si è adeguato per i trasferimenti nel suo ambito. Occorre ora consentire l'osmosi fra il pubblico ed il privato. Posto che l'AdEPP ha già dichiarato la propria disponibilità, resta da chiarire perché non si sia proceduto in tale direzione, stimolando in tal senso il legislatore. Forse perché autorizzando i trasferimenti al di fuori dell'ambito pubblico, e quindi con l'effettivo trasferimento di risorse piuttosto che con una compensazione di partite, si corre il rischio di rendere esplicito un debito previdenziale attualmente implicito<sup>14</sup>. Pertanto sarebbe opportuno «per la salvaguardia dell'intero settore previdenziale privato...che le soluzioni suggerite ...contengano al loro interno anche le soluzioni alla specifica questione ... evitando l'autogol della destabilizzazione dei conti attuali in equilibrio<sup>15</sup>», che la cifra (100 miliardi) indicata dal Presidente della Commissione di controllo senatore De Luca fosse spiegata in modo esaustivo sulla base dei calcoli tecnico-attuariali.

### Strumenti di Controllo

Le audizioni si sono soffermate molto sulla necessità di garantire gli iscritti mediante vari strumenti di controllo che la legislazione, si afferma, potrebbe o dovrebbe prevedere in modo diverso rispetto all'attuale.

Ciò crea perplessità notevoli per l'indeterminatezza dell'analisi e, conseguentemente, per gli strumenti che sarebbero individuati.

In particolare è importante tornare su due punti: quello della *durata delle previsioni* e quello *dell'ammontare delle riserve*.

Sul primo punto vi è da dire che la matematica attuariale e la statistica demografica danno risultati per previsioni temporali fin quando si vuole. Per note ragioni scientifiche l'attendibilità di esse «decresce», secondo precise formule matematiche, nel tempo.

Dunque, concludendo su questo punto, si può dire che qualunque previsione più lunga di quella attuale – quindicennale – qualora riveli uno

---

<sup>12</sup> Vedi audizione del 15.6.2000.

<sup>13</sup> Vedi il Sole 24 Ore del 21.8.2000.

<sup>14</sup> «ossia il valore attuale delle promesse ..... contenute nella normativa corrente» . vedi E. Fornero – L'Economia dei Fondi Pensione – Ed. Il Mulino – pag. 20.

<sup>15</sup> Vedi Il Sole 24 Ore del 22.5.2000 – pag. 17 – Alberto Meconcelli.

scarto di equilibrio a lungo termine non può essere mai messa in relazione a provvedimenti automatici di commissariamento delle Casse private, poiché i dati sono – ai tempi lunghi – meno attendibili e, inoltre, le Casse stesse hanno il tempo per correggere gli scarti di equilibrio con provvedimenti rapidi o graduati nel tempo, secondo le necessità.

Sul secondo punto vi è da dire che ha senso valutare la questione dell'entità delle riserve in un quadro di modifica dei regimi previdenziali che le Casse stanno autonomamente studiando. È probabile che non si dovrà attendere molto per conoscere delle novità dagli studi in corso nel mondo della previdenza privata delle professioni.

Pertanto su questo secondo punto, è bene che il Parlamento accompagni i processi di riforma dei regimi previdenziali obbligatori gestiti dalle Casse dei professionisti, non con una norma «nuova» che preveda un numero diverso di annualità, ma con un'azione di «accompagnamento» verso l'evoluzione dei regimi previdenziali (come ad esempio, l'esenzione fiscale). In rapporto ai risultati degli studi e delle prospettazioni evolutive chi di competenza valuterà il significato e l'importanza delle riserve.

Infatti, se, per esempio estremo, una Cassa dovesse passare da un sistema di ripartizione con calcolo reddituale ad uno contributivo a capitalizzazione individuale, la questione delle riserve dovrebbe essere posta solo per le quote di pensione cristallizzate alla data della trasformazione e per le pensioni in essere, non per altro.

## Conclusioni

Le proposte delle Casse analiticamente illustrate in occasione delle audizioni sono pienamente condivisibili, in quanto frutto di scelte mediate con riscontri anche tecnici/attuariali, e calate nelle singole realtà professionali chiamate a sostenerle concretamente. Occorre, pertanto, abbandonare ogni tentazione «dirigistica» in quanto l'orientamento che si vuol fornire al legislatore, non sempre è assistito dalla «bussola» dei controlli attuariali.

I grandi temi in discussione presuppongono un approccio unitario. Se si intende approfondire le problematiche attinenti alla transizione verso sistemi previdenziali sostenibili, occorre aver riguardo ai processi di formazione delle riserve, ai criteri impositivi, al trattamento fiscale.

Le stesse classificazioni ora in uso fra i vari sistemi previdenziali stanno diventando obsolete alla luce del grande sviluppo dei patrimoni e della redditività delle Casse, alcune delle quali, infatti, sono in grado di far fronte agli attuali oneri pensionistici semplicemente con il frutto degli investimenti, incrementando ogni anno le riserve dell'importo dei contributi.

Pertanto va assecondata la politica degli investimenti delle Casse che, essendo volta a «massimizzare la capacità di accumulazione delle riserve, non di reddito», deve poter contare sul sostegno dello Stato per «favorire

l'evoluzione graduale verso sistemi pensionistici più rispondenti ai futuri andamenti demografici»<sup>16</sup>. E tali sistemi potrebbero non essere più soltanto quelli attualmente in uso (ripartizione reddituale o a ripartizione contributiva) ma anche nuove forme «miste» in quanto «le Casse devono tendere sempre più a conformare la consistenza delle proprie riserve ai parametri che governano i regimi a capitalizzazione, sia per ragioni di sicurezza che per un corretto rapporto sinallagmatico tra contributi e prestazioni»<sup>17</sup>. In concreto le possibilità offerte dalla privatizzazione stanno portando alla formazione di una nuova cultura previdenziale che si avvale dei più moderni sistemi per svolgere al meglio il proprio ruolo proiettandosi in un futuro più facilmente prevedibile se non intralciato da gabbie normative rigide. Ma occorre che ciascuna categoria sia lasciata libera di valutare e far evolvere la propria previdenza alla luce delle istanze della sua base e delle componenti solidaristiche che intende comunque tutelare, addivenendo ad un *mix* ottimale. In tal senso si è espresso anche il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro<sup>18</sup>. Pertanto risultano fuorvianti, oltre che lesivi dell'autonomia delle Casse, gli inviti pressanti ad una transizione verso sistemi che potrebbero essere già superati.

\* \* \*

La storia non ammette «salti». Ci sembra che talune impostazioni del tutto superate – nonostante il crollo del «muro» – permangano in coloro che, a suo tempo, si infatuarono di concezioni economiche dimostratesi errate. Alcuni «maestri» del pensiero economico non intendono rinunciare ad un sistema previdenziale congegnato in modo tale da realizzare un improbabile equilibrio globale (sotto il controllo pubblico) attraverso la compensazione di avanzi e disavanzi settoriali. Il rifiuto di tale impostazione determina l'immediata classificazione «corporativa», indirizzata verso chi tutela le specificità previdenziali di ciascuna categoria, cui fa da sponda l'analoga accusa rivolta agli Ordini professionali.

In realtà il pericolo, non definitivamente scongiurato, è quello ideologico, implicito nel concetto di equilibrio ottenuto con compensazioni fra settori.

Ribadiamo che l'evoluzione positiva di un settore non va a detrimento degli altri: tutti i settori possono crescere, seppure nelle loro differenziazioni, purché sia garantita l'autonomia.

---

<sup>16</sup> Sull'argomento: Il Sole 24 Ore del 22.5.2000 – pag. 17 – Fondo unico di Garanzia per fare il contributivo. – Alberto Meconcelli.

<sup>17</sup> Relazione al Bilancio 1996 – Cassa Nazionale di previdenza dei dottori commercialisti citata da O. Castellino su Moneta e Credito – dicembre 1998.

<sup>18</sup> Ripartizione e Capitalizzazione: i termini del dibattito. Roma, aprile 2000 – pag. 5: «L'insieme delle considerazioni svolte circa il livello dei rendimenti di equilibrio e circa la diversa capacità di ripartizione e capitalizzazione di offrire protezione contro diverse tipologie di rischi ci induce a giudicare desiderabile un sistema pensionistico misto in cui le due modalità di finanziamento coesistono».

Contestiamo del tutto l'impostazione ideologica che supporta le affermazioni, non rispondenti al vero, che certa stampa diffonde, secondo cui «i migliori rendimenti della previdenza privata sarebbero pagati da una riduzione dei salari dei lavoratori e da un taglio del Welfare, un classico gioco a somma zero<sup>19</sup>», in quanto i rendimenti delle imprese e le loro quotazioni conseguono incrementi riconducibili all'espansione del mercato ed ai nuovi sviluppi tecnologici anziché allo sfruttamento dei lavoratori.

\* \* \*

Per quanto attiene l'evoluzione dei sistemi previdenziali nel settore privato, le conclusioni non possono e non devono essere univoche. Ogni Cassa è espressione di professioni diverse con tradizioni, storia e caratteristiche peculiari, in taluni casi frutto di sedimentazioni di lunghissimo termine.

La stessa composizione anagrafica degli iscritti si presenta oltremodo variegata così come la capacità reddituale e, conseguentemente, quella contributiva. Data tale varietà è fondamentale che ogni Cassa sia posta in condizioni di valutare, in piena autonomia ed assonanza con i propri iscritti, le linee evolutive del proprio sistema previdenziale che, comunque, dovranno comportare il riconoscimento dei diritti maturati con l'accantonamento di risorse che «*debbono essere destinate ad onorare l'eredità del passato*<sup>20</sup>».

In questo contesto non possono trovare accoglienza provvedimenti demagogici, che talvolta si avvalgono del supporto di calcoli cabalistici, non coerenti con le logiche matematiche indispensabili per valutarne l'impatto sui sistemi previdenziali al fine di garantirne la tenuta futura.

Roma, 5 ottobre 2000.

Capogruppo AN  
Membro  
Membro

Sen. Maria Grazia SILIQUINI  
On. Nino LO PRESTI  
On. Fedele PAMPO

---

<sup>19</sup> Paolo Leon su l'Unità del 14.2.2000 «Borsa Boom, il grande rebus».

<sup>20</sup> E. Fornero - L'Economia dei fondi Pensione - Il Mulino 1999 - pag. 22.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione di Antonio Guerriero, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli**

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che la Commissione è pienamente consapevole delle difficoltà connesse alle indagini che si occupano dei delitti contro l'ambiente, secondo le statistiche particolarmente ricorrenti nel territorio campano.

Invita il dottor Guerriero a prendere la parola, precisando che le riflessioni e le valutazioni che saranno svolte nell'odierna seduta potranno essere inserite nelle integrazioni in via di predisposizione alla bozza di documento sui traffici illeciti e le ecomafie, da alcune settimane all'esame della Commissione.

Antonio GUERRIERO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli*, rende noto che la procura di Napoli è da molto tempo impegnata nell'accertamento degli illeciti relativi al ciclo dei rifiuti, settore coordinato dal dottor Cordova e dal dottor Palmeri.

Dopo aver citato quanto affermato dal Presidente Scalia nelle sedute della Commissione del 7 giugno e 13 dicembre scorsi relativamente alla produzione complessiva dei rifiuti solidi urbani e speciali, si sofferma sul contenuto del rapporto predisposto da Legambiente «Ecomafia 99», in cui si afferma che quasi la metà degli illeciti penali in campo ambientale, nel ciclo del cemento ed in quello dei rifiuti, si concentra nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa – Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – mentre la Campania rimane la più colpita dai diversi fenomeni di illegalità ambientale.

Ritiene che il «decreto Ronchi», pur evoluto sotto il profilo tecnico, risulti piuttosto carente sul piano dei controlli per l'accertamento del danno ambientale e, quanto al sistema sanzionatorio, risulti non adeguato per le violazioni amministrative e penali; a tale proposito, auspica che il progetto di legge per l'introduzione del delitto ambientale nel codice penale, attualmente all'esame del Senato, sia al più presto approvato.

In particolare, ritiene valida quella normativa che, pur tenendo conto dei principi di legalità e tassatività, fornisca uno strumento adeguato alla gravità dei fatti accertati; infatti, il potenziamento delle sanzioni amministrative e penali potrebbe meglio tutelare l'ambiente dalle gravissime aggressioni delle imprese criminali, che utilizzano sistemi sempre più sofisticati.

Ricordato che presso la procura di Napoli si è costituito un *pool* di magistrati per i reati contro l'ambiente, valuta come problematico il rapporto esistente tra le procure della Campania, che potrebbe essere in gran parte risolto attraverso un'intesa tra i responsabili degli uffici giudiziari; sarebbe anche opportuno un potenziamento degli organi investigativi che si occupano della materia, in particolare del nucleo operativo ecologico dei carabinieri, con l'obiettivo di inquadrare sistematicamente tutte le attività imprenditoriali poste in essere dalla malavita organizzata, che tende sempre più a gestire imprenditorialmente il territorio, anche con riferimento ai pubblici appalti.

Osserva che nel ciclo dei rifiuti il ruolo della criminalità organizzata non è parassitario, ma è lo stesso sodalizio criminoso a gestire attraverso imprenditori di fiducia l'illecito smaltimento di rifiuti nei territori controllati dai *clan*; si assiste quindi ad un'evidente disparità fra il sistema industriale, che si occupa di rifiuti agendo nell'ambito della legalità, e le organizzazioni criminali, che sopportano costi di gestione infinitamente più ridotti.

Dalle considerazioni precedenti emerge che risulta estremamente difficile alle imprese «legali» operare sul territorio campano, essendo in mano alla malavita il controllo sugli autotrasportatori e sulla gestione delle cave, con connivenze anche nell'ambito della pubblica amministrazione; quindi, la criminalità organizzata può lucrare contemporaneamente sullo sfruttamento dei siti preposti allo smaltimento dei rifiuti e pilotando verso le imprese di sua fiducia gli appalti effettuati nei comuni.

Un altro sistema con cui vengono realizzati profitti enormi è quello delle sovrappuntazioni e delle falsificazioni della documentazione necessa-

ria allo smaltimento. È poi noto che la gestione delle cave nel Casertano è assicurata anche attraverso la creazione di consorzi che raggruppano tutti i siti della provincia, sotto il controllo del sodalizio criminoso attraverso uomini di fiducia: è questa la cosiddetta «tassa camorra», riscossa sia nel momento del prelievo degli inerti da parte delle imprese maggiorando l'importo poi versato all'organizzazione criminale, sia nel momento dello smaltimento illecito. Sono queste le caratteristiche del «sistema chiuso», che non consente di fatto, in talune zone della Campania, alle imprese non legate alle organizzazioni criminali di operare soddisfacentemente.

Fornisce in seguito una serie di dati e notizie sull'esperienza acquisita dalla procura di Napoli riguardo alle vicende connesse alla bonifica ed alla risistemazione dei Regi Lagni, dal territorio di Marigliano fino alla foce del Volturno, opera finanziata dal CIPE per un importo complessivo pari a circa 600 miliardi; tali vicende costituiscono l'esempio più rilevante di un fenomeno legato alla cosiddetta «economia del terremoto» che, intervenendo in un contesto industriale in crisi come quello meridionale, sposta il fulcro dei flussi finanziari massicciamente verso il settore edilizio, in particolare verso i pubblici appalti.

La predetta indagine dimostra l'interesse della criminalità organizzata di conseguire il controllo degli appalti, essendo l'attività complessiva legata al dominio del territorio ed alla capacità di limitare l'azione legale attraverso la corruzione e l'intimidazione.

Massimo SCALIA, *presidente*, precisa che molte delle osservazioni testé formulate sono già patrimonio della Commissione, che nel corso dei seminari e convegni finora svolti, nonché nei documenti approvati, ha segnalato più volte la necessità di individuare i vari elementi che compongono la struttura e l'azione delle organizzazioni criminali.

Per quanto riguarda i Regi Lagni, ricorda di aver sensibilizzato in passato più volte il Parlamento ed il Governo circa la necessità di porre mano alla bonifica di quel territorio.

Antonio GUERRIERO si sofferma diffusamente sulle indagini relative al procedimento penale n. 15606/98/21 della procura distrettuale antimafia di Napoli, in cui sono coinvolti sedici indagati per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata.

Le indagini, svolte con la collaborazione dei centri di Firenze e Napoli della direzione antimafia, riguardano gli interessi economico-imprenditoriali nel settore dei rifiuti in particolare nella provincia di Caserta: cita i nominativi degli indagati e le metodologie di indagine utilizzate. Dall'insieme delle notizie raccolte sono emersi precisi interessi illeciti, oltre che in Toscana, anche in Paesi stranieri tra i quali l'Olanda e le Antille olandesi.

Giovanni IULIANO (DS) svolge una serie di considerazioni sulle vicende relative alle gare di appalto per la bonifica dei Regi Lagni: le indagini giudiziarie sono risultate assai complesse, a causa dell'infiltrazione

delle organizzazioni camorristiche, del numero delle persone coinvolte – oltre 400 – e dell'entità delle somme versate dalle imprese operatrici alla malavita organizzata.

Chiede poi informazioni sul coinvolgimento delle ditte specializzate nelle gare di appalto effettuate dai comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Antonio GUERRIERO risponde diffusamente, precisando che l'intero sistema dello smaltimento dei rifiuti è inserito nel più vasto ambito del conseguimento di profitti illeciti da parte delle organizzazioni criminali; un notevole numero di gare di appalto è stato «pilotato», in modo che l'impresa non legata ai *clan* ha trovato di fatto la strada sbarrata per operare legalmente.

Massimo SCALIA, *presidente*, si limita a ricordare che il prefetto di Napoli ha affermato, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, che dopo l'istituzione del commissariamento sul territorio campano la gestione delle discariche è uscita dall'influenza criminale, ma che ciò non è valso per le ditte di trasporto: quindi, probabilmente l'esperienza del commissariamento è servita ad eliminare una parte dei profitti della malavita organizzata.

Giuseppe LO CURZIO (CCD) rivolge i complimenti al dottor Guerriero per la vastità e completezza delle analisi svolte.

Facendo riferimento a quanto testé affermato sulla «tassa camorra» versata dalle imprese operanti nel settore dello smaltimento ed al «sistema chiuso» che non consente di operare alle imprese agenti legalmente, si sofferma sulla necessità di favorire ogni soluzione che permetta al Parlamento di varare una normativa adeguata a combattere e sconfiggere i fenomeni attualmente ricorrenti.

Chiede al dottor Guerriero di suggerire alla Commissione quali siano le modifiche normative opportune per inaugurare una nuova era nelle regioni meridionali nella lotta alla criminalità organizzata e per permettere alle imprese operanti legalmente di agire senza i condizionamenti malavitosi.

Antonio GUERRIERO risponde ai quesiti formulati, osservando che l'impegno nelle indagini deve essere ascritto all'intero *pool* dei magistrati della procura di Napoli.

Ribadito che il criterio di gestione degli interessi criminali è ispirato a chiari principi di imprenditorialità, si dichiara certo che il Parlamento potrà risolvere adeguatamente, con specifiche modifiche normative, i problemi storici, l'arretratezza sociale e culturale e le necessità occupazionali presenti nel Mezzogiorno, in particolare in Campania; le modifiche normative devono in ogni caso tener conto della complessità operativa delle organizzazioni criminali e della loro pericolosità. È per questo che favo-

rire l'azione delle imprese «sane» può significare infondere maggiore fiducia alle giovani generazioni.

Consegna alla Presidenza la documentazione relativa ai procedimenti in precedenza elencati.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Guerriero e lo congeda, invitandolo a far pervenire alla Commissione ogni integrazione della documentazione che si renderà disponibile.

Fa presente che, anche a seguito delle notizie e dei dati acquisiti nell'odierna seduta, saranno predisposte nelle prossime ore alcune integrazioni alla bozza di documento sui traffici illeciti e le ecomafie attualmente in esame, che saranno immediatamente fatte pervenire ai commissari.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 11 ottobre 2000, alle ore 13,30, per il seguito dell'audizione del ministro per le politiche comunitarie e per il seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2000

*Presidenza della Vice Presidente*  
Anna Maria DE LUCA

*indi del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani**

**Audizione del dottor Pierluigi Vigna, Procuratore nazionale, Direzione nazionale antimafia**

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, il procuratore nazionale Pierluigi Vigna svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) e il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), cui replica il dottor Vigna.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

*La seduta termina alle ore 15,15.*



